

LA LEGISLAZIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI EDILI IN ITALIA E SLOVENIA

Progetto/Projekt Circular.Buildings, codice: ITA-SI0600152

WP/DP: 1.2

Data di pubblicazione/Datum objave: 15/05/2025

Autore/Avtor: ECIPA scarl, OZS-OBRTNO PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, URES SDGZ-
Slovensko deželno gospodarsko združenje – Unione regionale economica slovena



Il progetto CIRCULAR.BUILDINGS è co-finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia.
Projekt CIRCULAR.BUILDINGS sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.

www.ita-slo.eu/circularbuildings



Circular.buildings



Circular.buildings

INDICE

1. INTRODUZIONE

2. LA LEGISLAZIONE EUROPEA SUI RIFIUTI IN EDILIZIA

- 2.1. L'evoluzione normativa di settore nell'Unione Europea
- 2.2. Analisi della normativa di settore

3. LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUI RIFIUTI IN EDILIZIA

- 3.1. L'evoluzione normativa di settore in Italia
- 3.2. Analisi della normativa di settore

4. LA LEGISLAZIONE SLOVENA SUI RIFIUTI IN EDILIZIA

- 4.1. L'evoluzione normativa di settore in Slovenia
- 4.2. Analisi della normativa di settore

5. ANALISI COMPARATIVA TRA LA NORMATIVA ITALIANA E SLOVENA

- 5.1. Analisi comparativa della normativa tra Italia e Slovenia
- 5.2. Analisi SWOT

6. ALLEGATO

CAP. 1 - INTRODUZIONE

La presente ricerca mira ad analizzare in ottica comparativa la normativa italiana e slovena in materia di gestione dei rifiuti edili, con il fine ultimo di consentire nell'ambito delle successive attività di progetto un proficuo scambio di buone pratiche tra i due paesi.


Essendo gran parte delle normative in materia di derivazione europea, si è scelto di includere, in aggiunta all'analisi della normativa Italiana (capitolo 3) e slovena (capitolo 4), anche un'analisi della legislazione europea (capitolo 2), che include sia un commento sull'evoluzione legislativa di settore che una panoramica delle principali norme applicabili.

Il vero nucleo della ricerca è però costituito dal capitolo 5, che presenta un'analisi comparata tra la normativa italiana e slovena, evidenziando punti di forza/debolezza e opportunità/rischi dei rispettivi sistemi. In questa sezione sono stati identificati, tramite consultazione di stakeholder di settore (associazioni di categoria, imprese, ecc), aspetti di dettaglio su cui focalizzare il confronto. Molti di questi sono elementi fortemente operativi (quali ad es. strumenti previsti per il tracciamento rifiuti, sanzioni previste, ecc): l'intento è difatti quello di comprendere a fondo le implicazioni pratiche che la legislazione di settore ha nei due paesi, ovvero come essa si traduce in un effettivo incentivo all'adozione di pratiche virtuose.

La ricerca si conclude con un'analisi SWOT che potrà costituire la base di discussione negli workshop di progetto dedicati al tema.

CAP. 2 – LA LEGISLAZIONE EUROPEA SUI RIFIUTI IN EDILIZIA

2.1 – L'evoluzione normativa di settore nell'Unione Europea



I rifiuti edili – detti anche rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) – costituiscono uno dei flussi di rifiuti più ingenti in Europa, con oltre un terzo di tutti i rifiuti generati appartenenti a questa categoria. Si tratta di materiali molto eterogenei (calcestruzzo, laterizi, metalli, legno, vetro, plastica, terre e rocce, ecc.) provenienti dalla costruzione e demolizione di edifici e infrastrutture, nonché da attività di scavo e manutenzione stradale. Già dagli anni '70 la Comunità Europea ha iniziato a sviluppare norme per gestire il problema dei rifiuti in modo uniforme tra gli Stati membri (prima [Direttiva Quadro Rifiuti 75/442/CEE del 1975](#), sostituita poi da normative successive). Il quadro normativo moderno si fonda sulla [Direttiva 2008/98/CE](#) (Waste Framework Directive), che rappresenta l'evoluzione storica culminante della disciplina europea sui rifiuti. Tale direttiva – recepita e modificata negli anni (da ultimo con la Direttiva (UE)

Il progetto CIRCULAR.BUILDINGS è co-finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia.
Projekt CIRCULAR.BUILDINGS sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.

2018/851 nel pacchetto "Economia Circolare") – definisce i concetti base e i principi della gestione rifiuti nell'UE (definizioni di rifiuto, recupero, riciclo, sottoprodotto, cessazione della qualifica di rifiuto, responsabilità del produttore, ecc.). In particolare, essa istituisce la gerarchia dei rifiuti, un principio-cardine che stabilisce un ordine di priorità nelle modalità di gestione: prevenzione innanzitutto, poi preparazione per il riutilizzo, quindi riciclo di materia, recupero (ad es. recupero energetico) e per ultima opzione lo smaltimento in discarica. Questo principio, rappresentato come una piramide rovesciata, guida tutta la legislazione successiva orientando le politiche verso soluzioni più sostenibili (ridurre e riusare prima di riciclare, riciclare prima di smaltire).

Oltre alla gerarchia, la normativa UE ha introdotto altri concetti chiave. La Direttiva 2008/98/CE ha chiarito quando un rifiuto cessa di essere tale (End of Waste) e diventa un prodotto (materia prima secondaria) riutilizzabile, fissando condizioni generali all'art. 6 (rifiuto sottoposto a recupero, destinazione d'uso certa e lecita, soddisfacimento di requisiti tecnici e normativi, assenza di impatti negativi significativi)¹. Ha inoltre disciplinato la distinzione tra rifiuti e sottoprodotti (art. 5), introdotto il principio "chi inquina paga" e promosso strumenti come la responsabilità estesa del produttore. Nel caso dei rifiuti edili, l'obiettivo UE è di considerarli sempre più come risorse da reimmettere nel ciclo produttivo (nell'ottica dell'economia circolare) anziché scarti da smaltire.

Criticità attuali: nonostante una normativa avanzata, la gestione dei rifiuti da C&D in Europa presenta criticità. La Direttiva 2008/98/CE ha fissato un obiettivo vincolante: entro il 2020 almeno 70% in peso dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione doveva essere riutilizzato, riciclato o sottoposto ad altro recupero di materia (incluso il riempimento). Gli Stati membri, nel decennio scorso, hanno adottato politiche per raggiungere questo target e secondo l'AEA (L'"Agenzia Europea dell'Ambiente") la maggior parte dei paesi UE era già riuscita a superare il 70% in

¹ "Condizioni per la Cessazione dello Status di Rifiuto: Una sostanza o un oggetto specificato può cessare di essere un rifiuto quando ha subito un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e rispetta criteri specifici che devono essere sviluppati⁶. Le condizioni per lo sviluppo di questi criteri sono le seguenti:

- La sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici [49a].
- Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto [49b].
- La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la legislazione e gli standard esistenti applicabili ai prodotti [49c].
- L'uso della sostanza o dell'oggetto non comporta impatti negativi complessivi sull'ambiente o sulla salute umana [50d]. I criteri devono includere valori limite per gli inquinanti ove necessario e tenere conto di eventuali possibili effetti ambientali negativi della sostanza o dell'oggetto." (Cit. Direttiva 98/2008)

anticipo sulla scadenza del 2020. Tuttavia, come si è raggiunto questo traguardo è oggetto di analisi: come evidenziato dalle sue analisi dalla stessa AEA, l'alto tasso di recupero dichiarato infatti spesso deriva da operazioni di backfilling (riempimento) e recuperi a bassa qualità, ad esempio l'impiego di macerie frantumate come sottofondi stradali. Ciò significa che una grande quota dei materiali viene sì recuperata, ma per usi di basso valore, con scarsa "circularità" effettiva: il potenziale di riciclo ad alto valore (riuso diretto di componenti edili, riciclo in nuovi prodotti edili come calcestruzzi, ecc.) resta in parte non sfruttato. Le barriere individuate da fonti ufficiali europee includono:

- la difficoltà di separare alla fonte e selezionare i materiali edili (spesso i rifiuti edili giungono mescolati, includendo talvolta piccole quantità di sostanze pericolose come amianto, solventi, vernici al piombo, che contaminano il resto),
- il costo basso delle materie prime vergini e l'alta disponibilità di materiali da cava che rende meno competitivi i materiali riciclati,
- la mancanza di fiducia nella qualità dei materiali recuperati (ad esempio timori sulle prestazioni degli aggregati riciclati),
- la carenza di informazioni sulla composizione dei materiali negli edifici da demolire,
- Inoltre, vi è un problema temporale: le iniziative normative odierne (ad esempio progettare gli edifici per facilitarne il riciclo futuro) spiegano i loro effetti solo decenni più tardi, quando quegli edifici verranno effettivamente demoliti.

Queste criticità evidenziano che raggiungere il 70% di recupero non equivale automaticamente a un ciclo pienamente circolare e sostenibile: se il recupero consiste principalmente in downcycling (riuso di scarsa qualità), si perdono gran parte dei benefici ambientali potenziali.

Prospettive future: riconoscendo tali sfide, l'Unione Europea sta orientando le sue politiche per migliorare sia la quantità che la qualità del riciclo dei rifiuti edili. Nel [Piano d'azione per l'economia circolare \(2020\)](#) del Green Deal europeo, il settore delle costruzioni è individuato come prioritario per interventi di circolarità². La

² "L'ambiente edificato ha un impatto significativo su molti settori dell'economia, i posti di lavoro a livello locale e la qualità della vita. Richiede ingenti risorse ed è all'origine di circa il 50 % di tutte le estrazioni di materiali. Il settore delle costruzioni è responsabile di oltre il 35 % della produzione totale di rifiuti dell'UE . Si stima che le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'estrazione di materiali, dalla fabbricazione di prodotti da costruzione e dalla costruzione e ristrutturazione degli edifici corrispondano ad una percentuale che va dal 5 al 12 % delle emissioni nazionali totali di gas a effetto serra . Una maggiore efficienza dei materiali potrebbe consentire una riduzione dell'80 % di queste emissioni" – Art. 3.6 del Piano d'azione per l'economia circolare, Commissione Europea

Commissione UE promuove iniziative come la demolizione selettiva e gli audit pre-demolizione: linee guida non vincolanti sono state pubblicate per incoraggiare, prima di abbattere un edificio, a mappare e rimuovere separatamente materiali pericolosi e recuperare quelli riutilizzabili. L'obiettivo è facilitare un riciclo "pulito" e di alta qualità. Strumenti come il framework "Level(s)" sono stati sviluppati per misurare e migliorare le prestazioni ambientali degli edifici lungo tutto il ciclo di vita, incluso l'uso di materiali riciclati³. Dal punto di vista normativo, la Commissione ha emanato Regolamenti europei "End of Waste" per specifiche tipologie di materiali recuperati, applicabili anche ai flussi da C&D: ad esempio il [Reg. \(UE\) n.333/2011](#) (rottami di ferro, acciaio e alluminio) , il [Reg. n.1179/2012](#) (rottami di vetro) e il [Reg. n.715/2013](#) (rottami di rame) fissano criteri in presenza dei quali questi scarti metallici e vetrosi – spesso provenienti da demolizioni – cessano di essere rifiuti e possono liberamente circolare come materie prime secondarie. Inoltre, nel 2023 la Commissione ha avviato un iter per rivedere nuovamente la Direttiva Quadro Rifiuti con focus su riduzione dei rifiuti e miglioramento del riciclo, segno della volontà di elevare ulteriormente gli standard. In prospettiva, potremmo vedere obiettivi di riciclo più ambiziosi per i rifiuti edili (ad esempio escludendo il backfilling dal computo, così da incentivare forme di recupero più nobili), l'introduzione diffusa di audit obbligatori prima della demolizione (come già sperimentato in alcuni paesi) e requisiti di contenuto minimo di riciclato nei materiali da costruzione (potenzialmente attraverso la revisione del Regolamento Prodotti da Costruzione o criteri di appalto verde). In sintesi, l'evoluzione normativa europea mostra un percorso dal semplice smaltimento verso la massimizzazione del recupero, con un'attenzione crescente alla qualità del riciclo: le fonti ufficiali indicano che per realizzare pienamente un'economia circolare nel settore edile occorrerà superare gli ostacoli economici e tecnici attuali, standardizzare i materiali secondari e incentivare il mercato di sbocco dei prodotti riciclati. Il presente studio, inserito nell'ambito di un più complesso e completo progetto sulla promozione dell'economia circolare in edilizia, mira a dare un utile contributo in tal senso, attraverso l'adozione di un proficuo scambio di buone pratiche tra Italia e Slovenia anche a livello normativo.

³ Dettagli maggiori in merito a buone pratiche in tal senso sono contenute nelle ricerche condotte dal Progetto Circular.Buildings nell'ambito delle attività 1.1 e 1.

2. 2 – Analisi della normativa di settore

Di seguito si riportano le principali normative europee applicabili alla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, con relativo riferimento ufficiale, link di consultazione, una breve descrizione e le disposizioni salienti riguardanti i rifiuti edili:

- **Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 19/11/2008 – “Direttiva quadro sui rifiuti”** .

[LINK QUI](#)

Descrizione: È, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, la normativa cardine che stabilisce il quadro generale della gestione dei rifiuti in UE. Introduce definizioni uniformi di rifiuto, recupero, riciclaggio, smaltimento, sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), e principi come la gerarchia dei rifiuti e il “chi inquina paga”.

Disposizioni per i rifiuti edili: La Direttiva identifica i rifiuti da costruzione e demolizione come flusso prioritario da gestire in modo sostenibile. All’art. 11(2)(b) impone agli Stati membri di adottare misure affinché entro il 2020 almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi da C&D sia preparato per il riutilizzo, riciclato o recuperato materialmente (incluso il reimpiego come riempimento – obiettivo che come si è detto è stato pienamente raggiunto per quanto con un eccessivo contributo di riciclo di basso livello). Inoltre, promuove la demolizione selettiva e la creazione di sistemi di raccolta separata per facilitare il riutilizzo e il riciclo di alta qualità dei materiali edilizi. La direttiva prevede che, in assenza di criteri UE per l’End of Waste di un certo materiale, gli Stati possano definirli caso per caso a livello nazionale⁴ – clausola importante per i rifiuti edili, in quanto l’UE non ha (finora) emanato criteri EoW specifici per gli aggregati riciclati da C&D, demandando la questione ai singoli Stati.

- **Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 30/05/2018 – Modifica della direttiva quadro rifiuti.**

Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32018L0851>

Descrizione: Fa parte del pacchetto Economia Circolare e aggiorna la 2008/98/CE su vari aspetti, rafforzando gli obiettivi di riciclo a lungo termine e introducendo nuove definizioni.

⁴ “Where criteria have not been set at Community level under the procedure set out in paragraphs 1 and 2, Member States may decide case by case whether certain waste has ceased to be waste taking into account the applicable case law”, Direttiva 98/2008, art. 6, comma 4, Direttiva 98/2008

Disposizioni per i rifiuti edili: La direttiva 2018/851 riconosce i "rifiuti da costruzione e demolizione" come una categoria specifica di rifiuti, definendoli come "rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione" e indicando che corrispondono ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell'elenco dei rifiuti. Essa ha introdotto esplicitamente la definizione di "backfilling" (riempimento), per chiarire il conteggio di queste operazioni nel raggiungimento del target. In base alla presente direttiva, inoltre, gli stati membri sono tenuti ad adottare misure per promuovere la demolizione selettiva, al fine di consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità. Gli Stati Membri devono inoltre garantire l'istituzione di sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.

Questa direttiva ha portato, tra l'altro, alla modifica della definizione di rifiuto urbano includendo alcuni rifiuti commerciali ma escludendo in modo esplicito i rifiuti da costruzione e demolizione dal novero degli urbani – cambiamento recepito in Italia nel 2020. Ciò conferma che i rifiuti edili in Europa restano per lo più regolati come rifiuti speciali a gestione professionale.

- **Decisione 2011/753/UE della Commissione, 18/11/2011 – Metodi di calcolo per verificare gli obiettivi di riciclo ("Decisione della Commissione Europea che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio")**

Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0753>

Descrizione: Atto attuativo che definisce le regole per calcolare in modo armonizzato il tasso di riciclo e recupero dei rifiuti, inclusi quelli C&D, ai fini degli obiettivi della direttiva.

Disposizioni per i rifiuti edili: Tra le disposizioni più rilevanti in merito ai rifiuti da demolizione e costruzione, sicuramente da annoverare quanto stabilito dall'art. 4: innanzitutto quest'ultimo stabilisce, attraverso il collegato allegato III, le modalità di calcolo dei rifiuti da C&D per poter rispettare quanto previsto dalla Direttiva 98/2008. L'art. 4 prevede inoltre un'importante disposizione in merito al cosiddetto "backfilling": "La quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di colmatazione è comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per essere riutilizzata, riciclata o usata per altre operazioni di recupero di materiale. Anche il ritrattamento di rifiuti per ottenere materiali da utilizzare in operazioni di colmatazione deve essere dichiarato quale colmatazione". Quest'ultimo passaggio è particolarmente rilevante considerata la problematica del riciclo di "bassa qualità" cui si accennava nei paragrafi precedenti.

- **Regolamento (CE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 09/03/2011 – “Regolamento Prodotti da Costruzione” (CPR) – Regolamento “che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione”**

Link: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj/?locale=it>

Descrizione: Regolamento che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti da costruzione nell'UE, fissando requisiti essenziali di sicurezza e prestazione e sistemi di marcatura CE.

Disposizioni sui rifiuti edili: Tale regolamento è interamente incentrato sui rifiuti da Costruzione e Demolizione. Esso ha lo scopo di armonizzare le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione nell'Unione Europea. Questo avviene fissando condizioni armonizzate per la descrizione dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Tali caratteristiche si basano sui “requisiti di base delle opere da costruzione” che includono: la sicurezza, la salute, la durabilità, la protezione dell'ambiente. Inoltre il regolamento istituisce e regola l'uso della marcatura CE, che una volta apposta, dichiara che il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata e a tutti i requisiti applicabili. La marcatura CE è l'unica marcatura valida per i prodotti coperti da una norma armonizzata.

- **Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, 26/04/1999 – “Direttiva discariche”.**

Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A31999L0031>

Descrizione: Regola la realizzazione e gestione delle discariche nell'UE, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dello smaltimento e di limitare gradualmente il ricorso alla discarica.

Disposizioni per i rifiuti edili: La direttiva impone che solo i rifiuti trattati possano essere collocati in discarica (art. 6), il che significa che i rifiuti da C&D debbono essere prima sottoposti quantomeno a selezione/frantumazione se destinati a smaltimento, incentivando di fatto il recupero. Introduce la categoria di “discarica per rifiuti inerti” con requisiti semplificati per rifiuti che non subiscono trasformazioni chimico-fisiche significative (tipicamente macerie, rocce, ecc.) – ciò ha portato a dedicare impianti specifici a rifiuti edili inerti. La direttiva, indirettamente, spinge il riciclo: fissando obiettivi di riduzione dello smaltimento (es. il divieto progressivo di collocare in discarica rifiuti ad alto contenuto organico), incoraggia la deviazione dei rifiuti edili (spesso poveri di organico e adatti al recupero di materia) verso impieghi alternativi. Tuttavia, l'assenza di un divieto esplicito di smaltire materiali riciclabili lascia agli Stati

marginale di azione: alcuni Paesi come la Germania hanno introdotto divieti nazionali di discarica per rifiuti riciclabili, mentre altri (Italia inclusa) consentono ancora la discarica di macerie a costi relativamente bassi, riducendo l'incentivo economico al riciclo. In sintesi, la direttiva discariche fornisce il contesto in cui i rifiuti edili dovrebbero idealmente essere il meno possibile destinati a smaltimento, privilegiando recupero e riciclo.

- **Decisione 2003/33/CE del Consiglio, 19/12/2002 – Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.**

Link: [https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2003/33\(1\)/oj](https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2003/33(1)/oj)

Descrizione: Stabilisce i criteri tecnici e le procedure per accettare rifiuti nelle diverse categorie di discarica (inerti, non pericolosi, pericolosi), in attuazione della Dir. 1999/31/CE.

Disposizioni per i rifiuti edili: La decisione include specifiche disposizioni per i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D).

Alcuni materiali C&D selezionati (come cemento, mattoni, piastrelle, ceramica e vetro) possono essere ammessi in discariche per rifiuti inerti senza test obbligatori. Per tale esenzione, i rifiuti devono provenire da una fonte unica e nota e contenere una bassa percentuale di altri materiali (es. metalli, plastica, sostanze organiche). I rifiuti C&D provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose o trattate con materiali pericolosi sono esclusi dalle discariche per inerti, a meno che non sia dimostrato che non sono significativamente contaminati.

Se si sospetta contaminazione (visiva o per origine nota) o la conformità ai criteri per rifiuti inerti è dubbia, sono necessari test o il rifiuto del materiale. Qualsiasi rifiuto C&D non esplicitamente elencato per l'ammissione senza test deve essere sottoposto alla procedura di prova completa per garantire il rispetto dei limiti di percolato e contenuto organico totale (TOC) per le discariche per inerti. Anche terra e rocce sono ammissibili, escludendo però lo strato vegetale, la torba o materiali da siti contaminati.

Inoltre, i materiali da costruzione contenenti amianto possono essere smaltiti in aree separate di discariche per rifiuti non pericolosi senza test. Tuttavia, devono essere attuate misure rigorose per prevenire la dispersione delle fibre (es. copertura quotidiana, irrigazione) e per limitare il contatto umano futuro con l'amianto depositato

- **Decisione 2000/532/CE della Commissione, 03/05/2000 – Elenco europeo dei rifiuti (CER),** come aggiornata da Decisione 2014/955/UE.

Link: Eur-Lex 32000D0532 (elenco consolidato).

Il progetto CIRCULAR.BUILDINGS è co-finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia.
Projekt CIRCULAR.BUILDINGS sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.

Descrizione: Fornisce il catalogo unificato dei codici per classificare ogni tipo di rifiuto (Catalogo Europeo dei Rifiuti – CER, ora EER).

Disposizioni per i rifiuti edili: I rifiuti da costruzione e demolizione sono classificati nel Capitolo 17 dell'elenco (codici da 17 01 a 17 09). Questo capitolo distingue le varie frazioni: ad esempio

- 17 01 07 miscela di cemento, mattoni, ceramiche non pericolosi;
- 17 03 02 miscela di bitume (asfalto) non contenente catrame;
- 17 05 04 terre e rocce non contaminate;
- 17 06 05 materiali da costruzione contenenti amianto, ecc. Alcuni codici nel capitolo 17 sono "a specchio", ossia possono essere pericolosi o no a seconda della concentrazione di sostanze pericolose (es.
- 17 09 03 rifiuti da demolizione contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 senza sostanze pericolose).

La presenza di questo elenco unificato è fondamentale: impone in tutta l'UE la stessa identificazione dei rifiuti edili, determinando anche obblighi specifici (ad es. i codici contrassegnati da asterisco sono pericolosi e richiedono gestione speciale). La Decisione 2014/955/UE ha aggiornato marginalmente l'elenco, senza modificare sostanzialmente il capitolo 17 (se non aggiungendo alcuni codici, come quelli per materiali da costruzione contenenti mercurio). Per il settore edile, questo sistema di codici è alla base di tutta la documentazione (formulari, registri) e delle statistiche di riciclo monitorate per gli obiettivi europei.

- **Regolamenti UE "End of Waste" per materiali rilevanti nel C&D:**
 - Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, 31/03/2011 – Criteri che determinano quando alcuni rottami metallici (ferro, acciaio, alluminio) cessano di essere rifiuto .
 - Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione, 10/12/2012 – Criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere rifiuto.
 - Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione, 25/07/2013 – Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere rifiuto.
- **il Regolamento (UE) n. 1013/2006 (spedizioni di rifiuti), rilevante se i materiali da demolizione vengono esportati/importati per smaltimento o recupero.**

CAP. 3 – LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUI RIFIUTI IN EDILIZIA

3.1 – L'evoluzione normativa di settore in Italia

In Italia la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione è regolata nell'ambito generale della normativa sui rifiuti, ma presenta alcune peculiarità e criticità proprie. Storicamente, l'Italia ha recepito le direttive europee sui rifiuti attraverso testi unici che hanno via via aggiornato il quadro: un primo fondamentale riordino fu operato con il D.Lgs. 22/1997 ("Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio") poi sostituito dall'attuale **D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, "TUA"), Parte IV, che costituisce de facto la "bibbia" nazionale in materia di rifiuti**. Il TUA del 2006, nel recepire le direttive comunitarie dell'epoca, ha stabilito le definizioni chiave e l'impianto di base: distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, tra rifiuti pericolosi e non, obblighi dei vari operatori (produttore, trasportatore, smaltitore), autorizzazioni, sanzioni, etc. **Per quanto riguarda i rifiuti edili, il quadro italiano li inquadra chiaramente come rifiuti speciali (Parte Quarta, art. 184, comma 3, lettera b):** infatti, la legge definisce rifiuti urbani solo quelli domestici e ad essi assimilati, mentre "i rifiuti prodotti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo" rientrano sempre tra gli speciali. **Il fatto che i rifiuti da costruzione e demolizione siano sempre classificati come rifiuti speciali implica una serie di obblighi e procedure** specifiche che li distinguono nettamente dai rifiuti urbani, rispetto ad esempio alla tracciabilità, alla classificazione obbligatoria, ecc. **Nel concreto ciò significa che anche se chi li produce è un privato (es. ristrutturazione di casa propria), quei rifiuti non rientrano nel normale servizio pubblico di raccolta urbana, ma devono essere gestiti separatamente secondo le norme sui rifiuti speciali.** Questa scelta è stata ribadita e rafforzata nel 2020, quando il D.Lgs. 116/2020 ha modificato la definizione di "rifiuti urbani": alcune tipologie di rifiuti prodotti da attività economiche sono divenute urbane, ma non quelli da costruzione e demolizione, che restano esclusi. Di conseguenza, la responsabilità della loro corretta gestione ricade integralmente sul produttore del rifiuto edile (impresa o privato che sia), il quale deve adempiere agli obblighi di legge: classificare il rifiuto con il codice CER appropriato, verificarne

l'eventuale pericolosità, consegnarlo a trasportatori ed impianti autorizzati, compilare il formulario di identificazione rifiuto (FIR) e registrarlo sui registri/mud. Questo adempimento, sebbene parte della disciplina generale, è particolarmente complesso per il settore edile, spesso frammentato in molte piccole imprese: come evidenziato da esperti, "le norme cambiano molto rapidamente" e districarsi tra identificazione, trasporto, deposito temporaneo e tracciabilità richiede competenza tecnica .

Nei decenni scorsi, l'Italia ha prodotto una mole di norme tecniche settoriali per facilitare il recupero di rifiuti speciali. Già nel 1998 fu emanato il D.M. 5 febbraio 1998 ("Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"), che elencava operazioni di recupero "in procedura semplificata" per varie categorie di rifiuti non pericolosi, inclusi gli inerti da C&D. In particolare per i rifiuti da demolizione e costruzione, il decreto si concentra su materiali come laterizi, intonaci, conglomerati di cemento, rocce di scavo e conglomerato bituminoso, specificando l'esclusione dell'amianto. Questi rifiuti possono essere recuperati per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia tramite processi meccanici di macinazione e vagliatura. È previsto il loro utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, e piazzali industriali. Il decreto consente anche il loro impiego per il recupero ambientale di aree degradate. Per molte di queste attività, è obbligatorio l'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale. L'obiettivo primario del recupero è assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e della salute umana.

Nel 2010, con il recepimento della Dir. 2008/98 (tramite D.Lgs. 205/2010), l'Italia ha introdotto nell'art. 184-ter del TUA (Testo Unico Ambientale) la "cessazione della qualifica di rifiuto" secondo i criteri europei. Ma negli anni seguenti sono emerse delle mancanze normative, relativamente all'individuazione delle procedure per definire l'END OF WASTE in casistiche specifiche. L'evoluzione normativa recente ha cercato di colmare queste lacune, sino all'approvazione da parte del SNPA ("Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale") nel 2022 delle Linee Guida n. 41/2022 sulla cessazione della qualifica di rifiuto ("Linee Guida per l'Applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 del decreto legislativo 152 del 2006"), che forniscono criteri e controlli per garantire l'armonizzazione in questo ambito. Si è arrivati poi all'approvazione di una normativa specifica in tale ambito per i rifiuti da Costruzione e Demolizione: **il Ministero dell'Ambiente ha emanato il D.M. 152/2022 sugli inerti ("Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (22G00163)", settembre 2022)**, dando all'Italia una regolamentazione nazionale specifica sul riciclo dei rifiuti da C&D. Questo è un passaggio fondamentale, frutto di anni di confronto tra istituzioni e operatori.

Dal punto di vista quantitativo, l'Italia è uno dei maggiori produttori di rifiuti da costruzione in Europa, coerente con la mole di attività edilizie e di infrastrutturazione nel Paese. Secondo l'ultimo [Rapporto ISPRA Rifiuti Speciali](#) (Ed. 2023), nel 2021 sono stati prodotti 78,7 milioni di tonnellate di rifiuti da costruzione e demolizione, pari a circa il 48% di tutti i rifiuti speciali generati in Italia. L'Italia dunque rispecchia (e supera) **la proporzione europea: la costruzione/demolizione è il primo settore produttore di rifiuti**. Sul fronte del recupero, i numeri italiani soddisfano e superano gli obiettivi UE: circa l'80% dei rifiuti C&D viene avviato a recupero di materia (principalmente riciclo in aggregati), superando l'obiettivo del 70% al 2020. In particolare, il tasso di riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione nel 2022 è stato stimato da ISPRA al 79,8%. Questo dato colloca l'Italia tra i paesi più virtuosi in Europa sul piano quantitativo. Tuttavia, emergono criticità qualitative analoghe a quelle europee: ISPRA evidenzia che il recupero avviene in gran parte mediante l'impiego dei materiali per rilevati e sottofondi stradali, cioè come riempimento e usi di basso valore aggiunto. Per massimizzare i benefici ambientali, ISPRA sottolinea la necessità di "nobilitare gli utilizzi" degli aggregati riciclati attraverso una loro riconversione in nuovi prodotti, ovvero impiegarli per produrre nuovo calcestruzzo, nuovi elementi edilizi, etc. Questo richiede standard di qualità più elevati e sbocchi di mercato più remunerativi. Le barriere incontrate sono: la competizione economica con gli aggregati naturali (in molte regioni d'Italia ghiaia e sabbia di cava hanno costi bassi e

disponibilità elevata, rendendo difficile vendere l'aggregato riciclato se non a prezzi stracciati), alcune norme tecniche stringenti (per esempio le Norme Tecniche per le Costruzioni limitavano fino a poco tempo fa la percentuale di aggregato riciclato utilizzabile nel calcestruzzo strutturale, oggi ammessa solo in certe classi di resistenza), la diffidenza progettuale (molti capitolati di gara tradizionali non prevedevano l'uso di materiali riciclati). Un altro ostacolo normativo è stata la gestione delle terre e rocce da scavo: la terra da scavo non contaminata può essere esclusa dal regime rifiuti come sottoprodotto se soddisfa rigorosi requisiti (D.P.R. 120/2017), ma in mancanza di tali requisiti diviene rifiuto speciale anch'essa. La burocrazia correlata ha spesso portato a trattare come rifiuto anche materiali puliti di scavo, con oneri per i cantieri e mancate opportunità di riutilizzo. Recentemente, con la spinta del PNRR, si punta a semplificare le regole per il riutilizzo sia delle terre da scavo che degli inerti da demolizione, accelerando autorizzazioni e chiarendo le norme, come annunciato dal MASE nel 2023 .

Un annoso problema in Italia è quello degli abusi e smaltimenti illeciti di rifiuti edili. Purtroppo, data la natura spesso non pericolosa e l'alta voluminosità, macerie e terre sono tra i rifiuti più soggetti ad abbandono sul territorio (pensiamo alle discariche abusive di materiali di demolizione nelle campagne o nei greti dei fiumi). Questo fenomeno è stato alimentato in passato anche da zone grigie normative: **la difficoltà o il costo di conferire legalmente poteva incentivare comportamenti illeciti. La normativa vigente prevede sanzioni severe per l'abbandono e lo smaltimento illegale, ma il controllo capillare di ogni piccolo cantiere è arduo. In risposta, si stanno implementando sistemi di tracciabilità digitale dei rifiuti: il nuovo RENTRI** (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti) previsto dal D.Lgs. 152/2006 aggiornato dovrebbe divenire operativo a breve – inizialmente per grandi imprese, poi anche per PMI – e consentire una registrazione telematica in tempo reale dei flussi di rifiuti speciali prodotti e movimentati. Ciò potrebbe aumentare la trasparenza anche nel settore delle demolizioni, incrociando dati di concessioni edilizie con quelli di smaltimento macerie, e supportando gli organi di controllo nel rintracciare eventuali discrepanze.

In sintesi, il quadro italiano ha visto un allineamento progressivo all'Europa, con alcuni ritardi (soprattutto sull'End of Waste degli inerti) ma anche con punte di eccellenza (alti tassi di recupero dichiarati). Il punto di svolta recente è l'entrata in vigore di criteri nazionali per far cessare la qualifica di rifiuto agli aggregati riciclati: questo promette di liberare tali materiali dal vincolo giuridico di "rifiuto" una volta trattati a norma, favorendone l'utilizzo in edilizia al posto dei materiali vergini. Le prospettive future in Italia ruotano attorno a: migliorare la qualità del riciclo (imponendo ad esempio

impianti di selezione più efficienti e demolizioni selettive obbligatorie per gli appalti pubblici), creare mercati di sbocco (attraverso i Criteri Ambientali Minimi – CAM negli appalti pubblici si richiede già una quota di materiali riciclati nelle opere), semplificare le procedure senza abbassare i controlli (come auspicato con le nuove norme in consultazione nel 2023) e risolvere alcune ambiguità. **Un elemento chiave sarà anche la sensibilizzazione: formare operatori e tecnici sul fatto che un buon riciclo inizia dal cantiere (separo i materiali, evito di mischiare l'amianto col resto, ecc.) e che i prodotti riciclati, se certificati, possono avere prestazioni comparabili ai tradizionali.** Solo così si potrà passare dall'attuale scenario in cui "ricicliamo molto ma per usi poveri" a un futuro in cui i rifiuti edili alimentino un vero circolo virtuoso di economia circolare nelle costruzioni, riducendo il prelievo di risorse naturali e l'impatto ambientale complessivo del settore.

3.2 – Analisi della normativa di settore in Italia

Si fornisce di seguito un elenco dettagliato delle principali normative vigenti in Italia riguardanti i rifiuti edili, con riferimento ufficiale, link per la consultazione, una breve descrizione e un'indicazione di cosa prevedono in particolare per i rifiuti da C&D:

- **D.Lgs. 152/2006, Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti) – Testo Unico Ambientale.**

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152>

Descrizione: È la legge quadro nazionale sulla gestione ambientale e in particolare anche sulla gestione dei rifiuti. Contiene definizioni, classificazioni, obblighi e divieti, nonché il recepimento delle varie direttive UE in materia (rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi, discariche, ecc.). La Parte IV, Titolo I, fornisce le disposizioni generali applicabili a tutti i rifiuti e Titoli successivi affrontano particolari gestioni (imballaggi, bonifiche, ecc.).

Disposizioni per rifiuti edili: Definisce esplicitamente che i rifiuti da attività di costruzione, demolizione, scavo sono rifiuti speciali (art. 184 comma 3, lett. b-c) e mai rifiuti urbani. Questo comporta che la loro gestione è a carico del produttore/detentore e soggetta a regime autorizzativo (non rientrano nel servizio pubblico di raccolta se non per piccole quantità conferite volontariamente ad apposite stazioni ecologiche). Il produttore del rifiuto edile ha l'obbligo di classificarlo (art. 184 comma 1), attribuendo il corretto codice CER da elenco europeo (di norma capitolo 17) e verificandone le caratteristiche di pericolo secondo le norme (art. 184 comma 5 e Allegato L – caratteristiche di pericolo HP). Ad esempio, macerie miste vanno

classificate 17 09 04 se pulite o 17 09 03 se contengono sostanze pericolose in quantità significativa. Il TUA prevede inoltre che chi produce rifiuti speciali pericolosi (e non pericolosi oltre 20 t/anno) debba tenere un Registro di carico e scarico e presentare il MUD annuale. Importante per gli edili è l'art. 184-bis (sottoprodotti): materiali di scavo o residui di produzione edile possono non essere dichiarati rifiuti se soddisfano le condizioni di utilizzo diretto, certezza di impiego, ecc. (ad es. terre e rocce da scavo riutilizzate nel medesimo sito o in altri siti conformemente al DPR 120/2017). Fondamentale è l'art. 184-ter (End of Waste): recepisce l'art.6 Dir. 2008/98 e stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale se è destinato a scopi specifici, ha un mercato o domanda, soddisfa requisiti tecnici e normativi e non comporta impatti negativi; i criteri EoW sono da adottarsi via decreti ministeriali oppure, in mancanza, caso per caso nelle autorizzazioni regionali. Su questa base è stato emanato il DM 152/2022 per i rifiuti edili (vedi oltre). Il TUA inoltre disciplina il deposito temporaneo (art. 183 co.1 lett.bb): in cantiere il produttore può accatastare rifiuti edili per max 3 mesi (o 1 anno se <30 mc, di cui <10 mc pericolosi) prima di smaltirli, rispettando però i limiti quantitativi. Stabilisce l'obbligo del formulario identificativo (FIR) per ogni trasporto di rifiuti (art. 193) e l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per chi trasporta professionalmente rifiuti (compresi gli scarti edili: un'impresa edile che trasporta i propri rifiuti non pericolosi deve avere almeno iscrizione semplificata all'Albo in cat. 2-bis). Per gli impianti di gestione, il TUA prevede due regimi: autorizzazione ordinaria (art. 208) e procedure semplificate (art. 216) per il recupero di rifiuti non pericolosi secondo le norme tecniche (ex DM 5/98 e successivi). Molti impianti di recupero macerie operano in procedura semplificata ex art.216. Infine, il TUA fissa sanzioni penali e amministrative per violazioni (ad es. gestione illecita, abbandono sul suolo di rifiuti edili comporta sanzioni art. 255 e 256). In sintesi, il D.Lgs. 152/2006 è l'ossatura di tutta la disciplina: definisce i confini entro cui si collocano i provvedimenti più specifici (decreti ministeriali, regolamenti) relativi ai rifiuti da C&D.

- **D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 – Regolamento semplificato terre e rocce da scavo.**

Link:[https://www.normattiva.it/uri-](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-06-13;120!vig=)

[res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-06-13;120!vig=](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-06-13;120!vig=)

Descrizione: Questo regolamento disciplina in modo organico la gestione di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di costruzione, prevedendo condizioni per il loro riutilizzo come sottoprodotti oppure procedure per gestirle come rifiuti. Ha unificato e sostituito precedenti norme e circolari sul tema, nel tentativo di dare certezza agli operatori.

Disposizioni per i rifiuti edili: Le terre e rocce da scavo rappresentano una parte consistente dei materiali di un cantiere edile. Il DPR 120/2017 stabilisce che se queste soddisfano tutti i requisiti dell'art. 4 (destinate all'utilizzo diretto in sito o in altri siti specifici, non contaminate oltre fondi naturali, idonee allo scopo tecnico, correttamente gestite), non sono rifiuti ma sottoprodotti. In pratica, l'impresa deve redigere un Piano di Utilizzo o una dichiarazione di utilizzo (a seconda delle dimensioni del cantiere) da approvare, indicando dove verranno riutilizzate le terre. Se tutte le condizioni sono rispettate, il materiale scavato non entra nel regime rifiuti. Questo ha permesso in molti casi di evitare che terreno pulito fosse smaltito in discarica inutilmente.

Se invece le terre non possono essere sottoprodotto (es. eccedenze non riutilizzabili, terreno contaminato), vanno gestite come rifiuto.

Il regolamento semplifica inoltre le procedure: ha eliminato alcune incertezze normative precedenti (come la distinzione tra terre da piccoli cantieri e grandi cantieri, per i quali vengono fornite delle indicazioni quantitative) e fornito modulistica uniforme. Questo provvedimento si inserisce nella gestione dei rifiuti edili poiché un cantiere edile può generare enormi volumi di scavo: si riduce il conferimento in discarica e il bisogno di nuove materie prime (terra e sabbia).

Va detto che restano però criticità: la procedura di sottoprodotto prevede adempimenti formali non banali e casi complessi (es. terre con lievi superamenti di soglia) possono comunque finire come rifiuti. A fine 2023 il Governo ha annunciato ulteriori semplificazioni per terre e rocce nel contesto PNRR. In conclusione, il DPR 120/2017 è un tassello fondamentale perché tratta un flusso (terra e rocce) che pur non essendo "rifiuto" se gestito correttamente, incide fortemente sul settore costruzioni e sul bilancio del riciclo complessivo.

- **D.M. 5 febbraio 1998 – Norme per il recupero semplificato di rifiuti inerti (oggi parzialmente superato).**

Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/04/16/098A3052/sg>

Descrizione: Storico decreto che elenca tipologie di rifiuti non pericolosi e relative attività di recupero autorizzate in forma semplificata (ovvero con semplice comunicazione di inizio attività e rispetto di norme tecniche, senza autorizzazione caso per caso). Contiene allegati con specifiche per il recupero di vari materiali (metalli, vetro, plastiche, inerti da C&D, ecc.).

Disposizioni per i rifiuti edili: L'Allegato 1 tratta anche i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e definisce condizioni per il loro recupero come materiali da costruzione. In particolare, elenca i codici CER ammessi e prescrive: operazioni consentite (frantumazione, vagliatura, selezione), specifiche tecniche per l'aggregato riciclato (ad

esempio limiti sulla presenza di gesso, legno, plastica in percentuale, pezzatura massima, ecc.), e destinazioni d'uso permesse (riempimenti, sottofondi stradali, calcestruzzi non strutturali, etc.). Il decreto fissava anche quantità massime trattabili annualmente e obblighi di analisi periodiche. E' importante sottolineare che alcune modifiche sono successivamente emerse in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto sull'End of Waste.

- **D.Lgs. 36/2003 – Attuazione direttiva 1999/31/CE discariche.**

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-13;36>

Descrizione: Disciplina a livello nazionale le discariche, classificandole (per rifiuti inerti, non pericolosi, pericolosi) e dettando criteri costruttivi, gestionali, di ammissibilità dei rifiuti, monitoraggio e chiusura.

Disposizioni per i rifiuti edili: In linea con la direttiva UE, ribadisce il divieto di smaltire in discarica rifiuti che non siano stati sottoposti a trattamento (art. 7 – viene prevista unicamente qualche eccezione nei casi in cui il trattamento non sia tecnicamente fattibile). Ciò implica che i rifiuti edili grezzi non possono essere semplicemente portati in discarica tal quale: prima vanno almeno frantumati o vagliati per rimuovere frazioni recuperabili. Per essere ammesso in una discarica per rifiuti inerti, un rifiuto da C&D deve rispettare dei limiti di concentrazione e di test di cessione (es. concentrazione di solfati, cloruri, metalli nel eluato entro soglie). Materiali come gessi da demolizione, se superano il limite di solfati dissolti, non possono andare in discarica inerti ma in discarica per non pericolosi (con costi maggiori). È vietato conferire in discarica anche rifiuti contenenti liquidi, esplosivi, infettivi ecc., ma questo raramente riguarda rifiuti edili standard. Il D.Lgs.36/2003 ha portato anche all'adeguamento delle discariche esistenti: molte discariche comunali sono state classificate come per non pericolosi e non hanno più potuto accettare certe macerie come inerti a costi ridotti. Nel complesso, questa normativa ha spinto a ridurre l'uso delle discariche come destino per i rifiuti edili, aumentandone i costi relativi e rendendo così più conveniente il recupero.

- **D.M. 69/2018 – Regolamento End of Waste fresato d'asfalto.**

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2018-03-28;69!vig=>

Descrizione: Primo decreto italiano emanato ai sensi dell'art.184-ter comma 2, definisce i criteri con cui il conglomerato bituminoso derivante da attività di scarica stradale (c.d. fresato d'asfalto, CER 17 03 02) cessa di essere rifiuto.

- **D.M. 27 settembre 2022 n. 152 – Regolamento End of Waste per rifiuti inerti da C&D.**

Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/20/22G00163/SG>

Descrizione: Questo attesissimo decreto stabilisce per la prima volta in Italia i criteri uniformi in base ai quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione (macerie, calcestruzzi, laterizi, ceramiche, ecc.) e altri rifiuti inerti minerali (es. scorie, terre da fonderia non pericolose) cessano di essere qualificati come rifiuti per diventare “aggregato recuperato” utilizzabile come prodotto. Entrato in vigore dal 4 novembre 2022, ha colmato un vuoto normativo durato anni.

Disposizioni per rifiuti edili: Il Decreto è interamente dedicato ai rifiuti da Costruzione e Demolizione.

- **Altre norme settoriali e iniziative: oltre a quelle elencate, meritano menzione i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia – D.M. 23/06/2022 del MITE (link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/06/22A04307/sg>)**, che nei capitolati di appalto pubblici richiedono l’utilizzo di una percentuale di materiali riciclati (es. percentuale minima richiesta di materiali riciclati sul totale in un edificio nuovo, con specifiche per aggregati, legno riciclato, ecc.). Questo strumento regolatorio di green procurement sta diventando un potente volano per aumentare la domanda di materiali da rifiuti edili.

C’è poi la Strategia Nazionale per l’economia circolare (Link: <https://www.mase.gov.it/portale/riforma-1-1-strategia-nazionale-per-l-economia-circolare>).

Sul fronte fiscale, esistono meccanismi come il credito d’imposta per l’uso di materiali riciclati anche in edilizia.

Infine, va citato che il Sistema [SNPA/ISPRA](https://www.ispra.it) pubblica annualmente dati e valutazioni.

In conclusione, la legislazione italiana sui rifiuti edili si presenta oggi abbondante e articolata: dalle norme generali (TUA) ai regolamenti specifici (EoW, sottoprodotti, discariche) fino ai provvedimenti incentivanti (CAM, PNRR). La sfida principale che emerge dall’analisi è mettere a sistema queste norme per superare i limiti attuali: burocrazia eccessiva in alcuni passaggi, standard qualitativi che necessitano di calibrazione sugli effettivi rischi, scarso collegamento tra chi demolisce e chi utilizza il materiale riciclato. Le recenti modifiche (DM 152/2022 e suo correttivo) mostrano che c’è volontà di aggiustare il tiro e rimuovere gli ostacoli normativi che finora hanno impedito un riciclo completo ed efficace. Ad esempio, ampliando gli usi consentiti e differenziando i criteri, si potranno riciclare frazioni che prima finivano comunque in discarica. Parallelamente, l’obbligo di qualità e tracciabilità (sistemi ISO,

dichiarazioni conformità) garantirà fiducia negli operatori che useranno questi materiali. Il bilancio attuale vede un'Italia conforme agli obiettivi europei quantitativi, ma consapevole che la qualità del riciclo deve crescere.

CAP. 4 – LA LEGISLAZIONE SLOVENA SUI RIFIUTI IN EDILIZIA

4.1 – L'evoluzione normativa di settore in Slovenia

Per la redazione del rapporto finale sulla legislazione settoriale, la normativa slovena sulla gestione dei rifiuti da costruzione è stata esaminata e analizzata dal partner PP4 (OZS), con l'obiettivo di garantire la **comparabilità dei dati** da includere nel **rapporto congiunto finale**.

L'Analisi condotta nelle pagine seguenti costituisce la base

4.2 – Analisi della normativa di settore

In Slovenia le principali norme di riferimento per la legislazione dei rifiuti edili sono le seguenti:

La **Legge sull'edilizia (GZ-1)** regola le condizioni per la costruzione degli edifici. Lo scopo di questa legge è la tutela dell'interesse pubblico nella costruzione, in particolare la sicurezza degli edifici, il rispetto del principio delle pari opportunità, la protezione dell'ambiente, la conservazione della natura, la tutela delle acque, la protezione del patrimonio culturale, la promozione dell'edilizia sostenibile, la compatibilità dell'inserimento degli edifici nello spazio, l'architettura come espressione culturale, la registrazione, funzionalità, efficienza, qualità degli edifici e la loro armonia con l'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita.

[Link alla normativa](#)

Il **Regolamento sulla gestione dei rifiuti da lavori di costruzione** stabilisce l'obbligo di gestire i rifiuti derivanti dalla costruzione, ricostruzione, adattamento, ristrutturazione o demolizione di edifici.

[Link alla normativa](#)

Il **Regolamento sulle condizioni per la rimozione di materiali contenenti amianto** durante la ricostruzione o demolizione degli edifici e durante i lavori di manutenzione su edifici, impianti o installazioni stabilisce le pratiche obbligatorie da seguire in tali

attività per prevenire o ridurre l'emissione di fibre di amianto nell'ambiente.
[Link alla normativa](#)

Il **Regolamento sui rifiuti**, al fine di tutelare l'ambiente e la salute umana, stabilisce le regole di gestione e altre condizioni per prevenire o ridurre gli impatti negativi derivanti dalla produzione e gestione dei rifiuti, ridurre l'impatto complessivo dell'uso delle risorse naturali e migliorare l'efficienza del loro utilizzo.
[Link alla normativa](#)

Il **Regolamento sui rifiuti contenenti amianto**, per prevenire o ridurre l'emissione di fibre di amianto nell'ambiente, rende obbligatoria la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
[Link alla normativa](#)

Il **Regolamento sulle discariche**, con l'obiettivo di avanzare rapidamente verso un'economia circolare, stabilisce i requisiti per garantire una progressiva riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero. Determina inoltre i requisiti che i rifiuti devono soddisfare per essere smaltiti, le regole di gestione e le altre condizioni relative alla pianificazione, costruzione, esercizio e chiusura delle discariche, nonché la gestione post-chiusura. L'obiettivo è minimizzare gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, sotterranee, del suolo e dell'aria, ridurre le emissioni di gas serra e prevenire rischi per la salute umana per tutta la durata operativa della discarica.
[Link alla normativa](#)

Il **Regolamento sugli impianti di incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti** stabilisce:

- le condizioni per il rilascio del permesso ambientale di esercizio;
- i valori limite di emissione e le misure di controllo delle emissioni in atmosfera;
- i valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue e le misure di controllo delle sostanze emesse dagli impianti di trattamento dei gas esausti;
- le regole per la gestione dei rifiuti e dei residui;
- le condizioni operative;
- i requisiti per il monitoraggio operativo delle emissioni in aria e nelle acque reflue.

[Link alla normativa](#)

La **Legge sulla protezione dell'ambiente (ZVO-2)** disciplina la protezione dell'ambiente dall'inquinamento come condizione fondamentale per uno sviluppo sostenibile. In questo contesto, stabilisce i principi generali della protezione ambientale, le misure di tutela, il monitoraggio e l'informazione ambientale, gli strumenti economici e finanziari per la protezione ambientale, i servizi pubblici ambientali e altre questioni correlate.

[Link alla normativa](#)

CAP. 5 – ANALISI COMPARATIVA TRA LA NORMATIVA ITALIANA E SLOVENA

5.1 – Analisi comparativa della normativa tra Italia e Slovenia

Il presente capitolo analizza in ottica comparativa aspetti anche operativi derivanti dall'applicazione della normativa di settore in Italia e in Slovenia. Essendo scopo prioritario della ricerca difatti quello di comprendere come la normativa di settore incide sulle attività edili (imprese/professionisti/ecc), è fondamentale uno studio delle implicazioni pratiche della legislazione di settore. Lo scopo ultimo è quello di individuare (come faremo nel sotto-capitolo seguente 5.2 "Analisi SWOT) vantaggi e svantaggi delle rispettive normative, per poter individuare aree di positiva contaminazione/scambio di best practice.

I punti analizzati, elencati nelle tabelle seguenti, sono stati identificati sulla base sia dell'analisi normativa (condotta nei capitoli precedenti), che soprattutto tramite molteplici confronti con operatori di settore (tra cui numerosi operatori di associazioni di categoria operanti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia) e discussioni tra i partner di progetto autori della ricerca.

Si è scelto di focalizzare l'attenzione su quegli aspetti normativi ed operativi che possono originare un proficuo confronto e scambio di best practice tra i due paesi (scambio di buone pratiche che potrà concretizzarsi in occasione degli workshop organizzati dal progetto Circular Buildings da settembre 2025).

→ **ALLEGATO**

5.2 – Analisi SWOT

L'analisi condotta nel sotto-capitolo precedente (5.1) è la base per l'analisi dei punti di forza, debolezza, così come delle opportunità e minacce dei sistemi normativi in Italia e Slovenia. Nelle pagine seguenti si riporta l'analisi SWOT, il cui scopo è quello di fornire la base per l'avvio di un produttivo scambio di buone pratiche transfrontaliero.

PUNTI DI FORZA (STRENGTHS)

Italia	Slovenia
Sistema digitale avanzato (RENTRI) per tracciabilità dei rifiuti e interoperabilità con software esterni	Struttura centralizzata e integrata nei registri ambientali nazionali
Presenza capillare di enti di controllo multilivello (ARPA, ISPRA, NOE, CC, ecc.)	Unico Ispettorato ambientale con poteri estesi su rifiuti ed energia
Regolamentazione dettagliata per sottoprodotti (terre e rocce da scavo)	Regolamenti chiari per autorizzazioni e uso di impianti mobili nei cantieri
Possibilità di delegare la gestione documentale ad associazioni e consulenti	Maggiore chiarezza sulla responsabilità del committente e dei soggetti coinvolti
Iniziative formative e supporto online per l'uso del sistema RENTRI	Informazioni gratuite da parte del Ministero e modulistica predefinita disponibile online

PUNTI DI DEBOLEZZA (WEAKNESSES)

Italia	Slovenia
Complessità burocratica elevata, soprattutto per microimprese senza personale dedicato	Assenza di un sistema digitale specifico per i rifiuti edili
Sistema RENTRI ancora in fase di implementazione, con limiti per trasporti occasionali	Modulistica e invio documenti ancora cartacei o via e-mail
Mancanza di uniformità regionale nella concessione di autorizzazioni per "riciclo on-site"	Mancanza di sistemi operativi digitali per la tracciabilità specifica dei rifiuti da costruzione
Normativa End of Waste difficile da applicare a impianti mobili e piccoli cantieri	

Il progetto CIRCULAR.BUILDINGS è co-finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia.
Projekt CIRCULAR.BUILDINGS sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.

● OPPORTUNITÀ (OPPORTUNITIES)

Italia

Potenziare l'interoperabilità RENTRI–software e semplificare le procedure per piccole imprese

Avviare modelli pilota per autorizzazione semplificata di impianti mobili "on-site"

Adottare strumenti di intelligenza artificiale per il controllo predittivo e l'audit ambientale

Collaborazioni transfrontaliere per armonizzazione CER e tracciabilità rifiuti

Slovenia

Digitalizzare il sistema di tracciamento dei rifiuti edili, magari mutuando l'esperienza RENTRI

Introdurre incentivi economici o supporti alle imprese (attualmente assenti)

Sfruttare l'unicità dell'Ispettorato per integrare il monitoraggio edilizio e ambientale

Applicare buone pratiche italiane nella gestione semplificata dei sottoprodotti

● MINACCE (THREATS)

Italia

Sovrapposizione di enti di controllo con possibile frammentazione delle competenze

Elevata complessità del sistema può scoraggiare la regolarizzazione da parte delle microimprese

Disparità regionali nell'applicazione delle normative

Norme nazionali non sempre coordinate con le direttive UE (rischio di infrazioni)

Slovenia

Eccessiva centralizzazione che può rallentare i tempi decisionali

Rigidità delle concessioni minerarie per terre e rocce da scavo

Mancanza di incentivi può ridurre l'adesione volontaria a buone pratiche ambientali

Ritardi nella digitalizzazione potrebbero ostacolare future integrazioni con sistemi europei o sviluppi/innovazioni ulteriori

Conclusioni e raccomandazioni per lo scambio di buone pratiche

Sulla base dell'analisi vengono di seguito proposti alcuni possibili scambi di buone pratiche tra Italia e Slovenia, che il progetto potrà implementare nell'ambito dei workshop realizzati da settembre 2025.

L'Italia può offrire alla Slovenia esperienze avanzate su:

- digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti (RENTRI): la digitalizzazione introdotta con il RENTRI è sicuramente la principale Best practice, soprattutto nell'ottica delle ulteriori innovazioni che essa può comportare (mettendo a disposizione una mole di dati digitali, sarà possibile non solo collegare il portale con software esterni ma anche implementare innovazioni ulteriori basate ad esempio su tool di intelligenza artificiale).
- supporto operativo per microimprese: in Italia sembra esserci un sistema capillare e diffuso di supporto operativo alle piccole imprese, che hanno a disposizione consulenti ed associazioni di categoria per la gestione delle numerose e complesse pratiche amministrative previste.
- gestione flessibile dei sottoprodotti.

La Slovenia può offrire all'Italia:

- una minore complessità burocratica, che consente una più agevole gestione da parte degli operatori di settore delle pratiche richieste. Questo aspetto è particolarmente rilevante in quanto l'"eccessiva complessità burocratica" è stata segnalata dalle imprese e dai professionisti di settori come una delle criticità principali, nell'ambito dell'analisi FIELD condotta nell'ambito del WP1.4.
- approccio uniforme alla responsabilità del committente,
- chiarezza normativa su autorizzazioni mobili "on-site".

ALLEGATO

IL SISTEMA DI TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI		
PAESE	ITALIA	SLOVENIA
ESISTE UN SISTEMA DI TRACCIAMENTO DIGITALE DEI RIFIUTI?	<input checked="" type="checkbox"/> Yes (RENTRI) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Other, please specify:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Other, please specify: Il sistema informativo sulla gestione dei rifiuti (IS-Odpadki) è stato istituito per garantire la tracciabilità delle spedizioni di rifiuti e per monitorare la produzione di rifiuti e la loro gestione. Tuttavia, questo sistema non è destinato ai rifiuti edili.
DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI ATTUALMENTE IN VIGORE NEL PAESE, CON FOCUS SPECIFICO SULL'EDILIZIA	<p>Al momento il Sistema di tracciamento dei rifiuti si basa su Formulare cartacei (FIR – Formulario di Identificazione del Rifiuto) e sul Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti cartaceo . I formulari, seppur cartacei, vanno generati e vidimati elettronicamente sul portale del RENTRI. (https://www.rentri.gov.it/). Le imprese edili che trasportano in conto proprio i rifiuti derivanti dalla loro attività di costruzione e demolizione non hanno l'obbligo di tenere il registro dei rifiuti (tranne se non producono rifiuti pericolosi) e soddisfano la tracciabilità conservando in ordine cronologico per tre anni i formulari di trasporto degli stessi.</p> <p>Nel caso di rifiuti edili trasportati da trasportatori professionali (in conto</p>	<p>Qualora sia previsto, in conformità con la normativa vigente in materia di costruzione degli edifici, l'ottenimento di un permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo edificio, la ricostruzione di un edificio, una costruzione sostitutiva o la demolizione di un edificio, il committente è tenuto ad allegare al progetto per il rilascio del permesso di costruire un piano di gestione dei rifiuti da costruzione.</p> <p>Il piano di gestione dei rifiuti da costruzione non è necessario qualora il committente sia una persona fisica o nel caso in cui non si tratti della costruzione o della ricostruzione di un edificio complesso, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia edilizia. In tal caso, il piano di gestione dei rifiuti è richiesto unicamente se la</p>

	<p>terzi) è necessario sia il Formulario che la registrazione elettronica nella piattaforma RENTRI dei rifiuti trasportati.</p> <p>IN PARTICOLARE I RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE TRACCIATI SONO:</p> <p>I rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione di edifici si classificano nella maggior parte nel sottocapitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti (EER o CER). La loro movimentazione va accompagnata dai FIR (formulari di identificazione del rifiuto). Le quantità devono essere inoltre annotate nei registri di carico e scarico rifiuti se si tratta di rifiuto pericoloso (p.es. quelli contenenti amianto, ecc.).</p>	<p>costruzione o la ricostruzione dell'edificio è finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare un volume di scavo pari o superiore a 1.000 m³, oppure • lo scavo risulti talmente contaminato da sostanze pericolose da dover essere classificato come rifiuto da costruzione pericoloso, conformemente alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti. <p>Il piano di gestione dei rifiuti da costruzione di cui al paragrafo precedente deve contenere, a seconda della tipologia e della quantità di rifiuti da costruzione, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rimozione dei rifiuti da costruzione pericolosi prima della demolizione dell'edificio, qualora il rilascio del permesso di costruire comprenda anche la demolizione dell'edificio; • la raccolta differenziata dei rifiuti da costruzione presso il cantiere; • il trattamento dei rifiuti da costruzione direttamente presso il cantiere; • il volume stimato dello scavo di terra risultante dall'esecuzione dei lavori di costruzione presso il cantiere e la relativa gestione; • il volume stimato dello scavo di terra presso il cantiere non riconducibile ai lavori di costruzione effettuati sul medesimo sito; • le quantità e le tipologie di rifiuti da costruzione destinati alla consegna a un raccoglitore autorizzato; • le quantità e le tipologie di rifiuti da costruzione destinati alla consegna per il trattamento;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> le modalità previste per il trattamento dei rifiuti da costruzione e i soggetti incaricati del trattamento. <p>Il piano di gestione dei rifiuti da costruzione deve tener conto delle linee guida contenute nel programma operativo per la protezione dell'ambiente nel settore della gestione dei rifiuti da costruzione, in relazione alle quantità stimate di rifiuti e alle modalità di trattamento previste.</p> <p>Il committente è tenuto a presentare il piano di gestione dei rifiuti da costruzione all'ispettore competente, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta.</p> <p>Il piano di gestione dei rifiuti da costruzione deve essere redatto utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito web del ministero competente in materia di protezione ambientale.</p> <p>Tale modulo deve essere compilato in formato cartaceo e successivamente inviato come allegato tramite posta elettronica.</p> <p>https://www.gov.si/zbirke/storitve/pocilo-o-nastalih-gradbenih-odpadkih-in-ravnanju-z-njimi/</p>
<p>CHI E' RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE DEI FORMULARI PREVISTI DAL SISTEMA TRACCIAMENTO RIFIUTI?</p>	<p>La compilazione del registro di carico e scarico dell'impresa di costruzione è a carico dell'impresa stessa (produttrice di rifiuto pericoloso). La stessa cosa vale per il formulario la cui emissione e compilazione può essere delegata all'impresa di trasporto. La responsabilità dei dati inseriti è in ogni caso in capo al produttore del rifiuto che deve inoltre caratterizzare il rifiuto e attribuirgli un codice rifiuto univoco di 6 cifre. Nel caso ci sia un</p>	<p>In conformità con le disposizioni della normativa in materia di gestione dei rifiuti da costruzione, la responsabilità della gestione di tali rifiuti ricade sul committente.</p> <p>Tuttavia, i committenti possono trasferire la responsabilità della corretta gestione dei rifiuti da costruzione all'impresa esecutrice, ma solo mediante un contratto esplicito, nel quale deve essere indicato in modo molto preciso che l'impresa esecutrice è responsabile</p>

	<p>dubbio sulla pericolosità dello stesso, il produttore deve attribuire un codice rifiuto sulla base di analisi di laboratorio che evidenziano la presenza o meno di sostanze pericolose che lo fanno "transitare" tra i rifiuti pericolosi.</p>	<p>della gestione dei rifiuti da costruzione.</p>
<p>QUAL E' IL GRADO DI COMPLESSITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DI TRACCIAMENTO RIFIUTI DEI VARI STAKEHOLDER COINVOLTI?</p>	<p>La compilazione dei formulari e dei registri è prevista dal 1998 ed ampiamente conosciuta dalle imprese. Con l'introduzione del nuovo sistema RENTRI, dal 13 febbraio 2025 è stato introdotto anche un nuovo format di formulario per il trasporto dei rifiuti che in ogni caso non differisce sostanzialmente da quello previsto per i trasporti di rifiuti effettuati fino a quella data. La maggiore novità è l'introduzione della seconda pagina e dell'allegato che vanno compilate con i dati relativi a trasbordi (parziali o totali) del carico, ripresa del viaggio in data successiva alla data di partenza, nonché (nell'allegato) i dati relativi ai trasporti intermodali. Tutti questi dati venivano in precedenza segnati nelle annotazioni.</p> <p>Diversa cosa è il nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). La compilazione del registro cronologico di carico e scarico attraverso il portale RENTI non è molto intuitiva. Le imprese che hanno parecchia movimentazione di rifiuti si rivolgono pertanto a delle software house e utilizzano dei programmi gestionali che dialogano con il RENTRI per ottemperare agli obblighi normativi.</p> <p>In genere il sistema rischia di essere abbastanza complesso per le microimprese che non hanno personale amministrativo, né sufficienti competenze digitali.</p>	<p>Oltre a quanto previsto dal Regolamento sui rifiuti, i committenti devono adempiere anche agli obblighi stabiliti dal Regolamento sulla gestione dei rifiuti da lavori di costruzione. Essi sono tenuti a conservare, su appositi registri, i dati relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti da costruzione, a predisporre un piano di gestione di tali rifiuti, nonché a presentare una relazione sui rifiuti da costruzione prodotti e sulla loro gestione entro e non oltre 15 mesi dalla conclusione dei lavori, oppure entro e non oltre 3 mesi dal rilascio del certificato di agibilità, qualora quest'ultimo sia stato ottenuto prima del termine sopra indicato.</p> <p>Se la durata dei lavori di costruzione supera i tre anni, il committente è tenuto a presentare una relazione al termine di ogni triennio di attività e una relazione finale entro 15 mesi dalla conclusione dei lavori, oppure entro 3 mesi dal rilascio del certificato di agibilità, qualora questo sia stato ottenuto prima di tale termine.</p> <p>La relazione deve essere compilata in formato cartaceo e successivamente inviata come allegato tramite posta elettronica.</p>

<p>SONO DISPONIBILI INCENTIVI (ECONOMICI OD OPERATIVI) PER LE IMPRESE COINVOLTE?</p>	<p>Esistono vari sistemi di supporto OPERATIVO per le imprese del settore:</p> <p><i>a) Supporto di associazioni di categoria o società di servizi</i></p> <p>La compilazione dei registri e dei formulari può essere effettuata in autonomia dall'impresa o delegando la propria Associazione di categoria o sua società di servizi.</p> <p>Nel caso di delega all'Associazione o sua società di servizi (che dovrà iscriversi al RENTRI come "soggetto delegato"), cambiano le tempistiche di registrazione nel registro cronologico di carico e scarico e passano da 10 gg lavorativi (se compilate in autonomia dall'impresa) alla cadenza mensile. La trasmissione dei dati al RENTRI avviene anche con tempistiche differite, infatti si passa dal mese successivo alla compilazione (per le imprese che compilano da sole), alla fine del secondo mese successivo alla registrazione del movimento.</p> <p>La compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti è un servizio che le associazioni o loro società di servizi effettuano a pagamento.</p> <p>b) Webinar formativi</p> <p>Le CCIAA con il supporto di Ecocerved (società in house che gestisce il portale RENTRI), ha organizzato vari webinar esplicativi sull'iscrizione e sulle funzionalità del portale.</p> <p>Sul sito del RENTRI esistono vari video tutorial, manuali utenti e faq. Le software house che offrono programmi interoperabili con il RENTRI hanno propri canali di supporto.</p>	<p>Chiunque necessiti di assistenza nella compilazione e nell'invio dei moduli può contattare:</p> <p>Ministero dell'Ambiente, del Clima e dell'Energia Agenzia slovena per l'ambiente Ufficio per il monitoraggio dell'impatto ambientale https://www.gov.si/zbirke/storitve/pocilo-o-nastalih-gradbenih-odpadkih-in-ravnanju-z-njimi/</p>
---	--	--

Il progetto CIRCULAR.BUILDINGS è co-finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia.
 Projekt CIRCULAR.BUILDINGS sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.

www.ita-slo.eu/circularbuildings



Circular.buildings



Circular.buildings

	<p>A ciò si aggiungono periodici webinar formativi organizzati dalle associazioni di categoria e da società di consulenza di settore.</p> <p>Gran parte dei webinar formativi sono disponibili gratuitamente.</p>	
<p>QUALI SANZIONI SONO PREVISTE NEL CASO DI ERRATO/MANCATO RISPETTO DELLA PROCEDURA DI TRATTAMENTO RIFIUTI</p>	<p>Le sanzioni sono importanti, specialmente se si tratta di rifiuti pericolosi e nel caso di non presentazione della dichiarazione annuale dei rifiuti MUD e vanno fino a 10.000€</p> <p>Per alcune indicazioni più puntuali sulle sanzioni previste, di seguito alcuni link visionabili: https://www.orionweb.it/news/business/sanzioni-e-responsabilita-in-materia-di-rifiuti/ https://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/sanzioni_ambientali/sanzioni_rifiuti.html</p> <p>Le sanzioni riguardante i rifiuti sono previste nel Titolo VI del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. dall'articolo 254 al 263.</p> <p>Per quanto concerne le violazioni conesse alla compilazione dei registri e formulari, sono elencate nell'art. 258</p>	<p>Un committente che sia una persona giuridica o un imprenditore individuale è soggetto a una sanzione amministrativa da 10.000 a 40.000 euro in caso di violazione, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non garantisce la gestione dello scavo di terra presso il cantiere in conformità con il Regolamento sulla gestione dei rifiuti derivanti da lavori di costruzione, • non garantisce la gestione dei rifiuti da costruzione presso il cantiere secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento, • non presenta il piano di gestione dei rifiuti da costruzione o non ne invia copia all'ispettore competente, qualora questi ne faccia richiesta, • non garantisce la consegna dei rifiuti da costruzione a un raccoglitore autorizzato o a un operatore del trattamento di tali rifiuti, • non ottiene, alla consegna di ciascun carico di rifiuti da costruzione, il relativo foglio di identificazione compilato dal destinatario dei rifiuti, • non garantisce la registrazione dei dati relativi alle tipologie e alle quantità di rifiuti da costruzione prodotti, • predispone autonomamente rifiuti da costruzione per il riutilizzo e li utilizza o li mette a disposizione in violazione del Regolamento sulla gestione dei rifiuti da lavori di costruzione,

		<ul style="list-style-type: none"> • tratta i rifiuti da costruzione mediante un impianto mobile in violazione del medesimo Regolamento. <p>Un committente che sia una persona giuridica o un imprenditore individuale è soggetto a una sanzione amministrativa da 3.000 a 10.000 euro se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non garantisce la redazione della documentazione contenente i dati sul volume dello scavo, inclusi quelli relativi alla composizione o ai risultati delle analisi dello scavo, • stocca temporaneamente rifiuti da costruzione in violazione del Regolamento sulla gestione dei rifiuti da lavori di costruzione, • non predispone un ordine per l'accettazione dei rifiuti da costruzione prima dell'inizio dei lavori, • non garantisce direttamente la rimozione e la consegna dei rifiuti da costruzione al centro di raccolta, • non invia una relazione sui rifiuti da costruzione generati e sulla loro gestione, accompagnata da una copia del piano di gestione, all'ispettore competente, • non invia tale relazione entro i termini previsti. <p>Un raccoglitore di rifiuti da costruzione che sia una persona giuridica o un imprenditore individuale è soggetto a una sanzione amministrativa da 10.000 a 40.000 euro se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inizia l'attività di raccolta senza aver ottenuto il certificato di iscrizione al registro dei raccoglitori di rifiuti da parte del Ministero, • effettua la raccolta senza disporre di un centro di raccolta,
--	--	---

Il progetto CIRCULAR.BUILDINGS è co-finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia.
Projekt CIRCULAR.BUILDINGS sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.

www.ita-slo.eu/circularbuildings



Circular.buildings



Circular.buildings

		<ul style="list-style-type: none"> • effettua lo stoccaggio preliminare dei rifiuti da costruzione in violazione del Regolamento, • non fornisce al pubblico informazioni sulle modalità di smaltimento dei rifiuti da costruzione mediante la pubblicazione di un avviso contenente modalità e condizioni per lo smaltimento. <p>Un operatore del trattamento dei rifiuti da costruzione che sia una persona giuridica o un imprenditore individuale è soggetto a una sanzione amministrativa da 10.000 a 40.000 euro se i rifiuti da costruzione non sono trattati conformemente al piano di gestione in base al quale il Ministero ha rilasciato il permesso di protezione ambientale.</p> <p>Un committente che sia una persona fisica è soggetto a una sanzione da 300 a 1.200 euro per qualsiasi delle violazioni sopra menzionate.</p> <p>Una sanzione da 1.200 a 4.100 euro è inoltre prevista per il responsabile dell'impresa esecutrice, del committente, del raccogliitore o del gestore del trattamento dei rifiuti da costruzione, in caso di infrazione come sopra descritto.</p>
--	--	--

IL REGISTRO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI

PAESE	ITALIA	SLOVENIA
<p>ESISTE UN REGISTRO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Yes</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Other, please specify:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Yes</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Other, please specify:</p> <p>Registro dei gestori e dei permessi ambientali IED rilasciati</p> <p>Registro dei raccoglitori di rifiuti</p> <p>Registro degli operatori del</p>

Il progetto CIRCULAR.BUILDINGS è co-finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia.
Projekt CIRCULAR.BUILDINGS sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.

www.ita-slo.eu/circularbuildings



		<p>trattamento dei rifiuti Registro dei trasportatori di rifiuti Registro dei commercianti di rifiuti Registro degli intermediari di rifiuti Si tratta di registri sempre di livello nazionale.</p>
<p>DESCRIZIONE DEL REGISTRO/DEI REGISTRI ESISTENTI NEL PAESE</p>	<p>Informazioni di dettaglio sul ruolo ed organizzazione dell'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI sono disponibili sul SITO WEB dell'ente, che citiamo di seguito:</p> <p>“L'Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs 152/06 e succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/97. E' costituito presso il già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • raccolta e trasporto di rifiuti; • bonifica dei siti; • bonifica dei beni contenenti amianto; • commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. 	<p>Il Ministero dell'Ambiente, del Clima e dell'Energia gestisce ed elabora i dati provenienti dai registri che costituiscono parte integrante del registro per la protezione dell'ambiente, il quale comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un registro delle persone che hanno ottenuto il consenso ambientale o il permesso di costruire integrato secondo la normativa edilizia vigente; 2. un registro delle persone in possesso di un'autorizzazione ambientale; 3. registri dei gestori di impianti o degli operatori di attività che devono utilizzare i propri impianti o notificare l'attività al ministero; 4. registri delle persone autorizzate o certificate per svolgere attività di monitoraggio e altre attività legate alla protezione dell'ambiente in conformità alla Legge sulla protezione dell'ambiente e ai regolamenti emanati sulla sua base, nonché un registro delle persone che hanno ottenuto l'autorizzazione a svolgere attività soggette a notifica; 5. registri degli enti formatori e dei certificati di competenza rilasciati; 6. registri delle persone in possesso di autorizzazione per l'emissione di gas a effetto serra; 7. registri degli operatori dei servizi pubblici economici per la protezione dell'ambiente e la gestione delle risorse idriche; 8. registro delle cause di danno ambientale e delle cause di

	<p>Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni; • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (categoria 2-bis); • imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 (categoria 3-bis). <p>Tali soggetti sono iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione presentata alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.</p> <p>Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte dall'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dall'articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e 	<p>pericolo diretto di danno ambientale;</p> <ol style="list-style-type: none"> registri delle organizzazioni non governative operanti nel settore della protezione ambientale e della conservazione della natura riconosciute come operanti nell'interesse pubblico; registri EMAS (sistema comunitario di ecogestione e audit); registro delle persone che hanno redatto relazioni ambientali; registro delle persone che hanno elaborato studi di impatto ambientale; registri delle organizzazioni che hanno ottenuto l'autorizzazione ad adempiere collettivamente agli obblighi previsti dalla legge e registri dei produttori autorizzati all'adempimento individuale degli stessi obblighi. <p>Il registro delle persone che hanno ottenuto il consenso ambientale secondo la Legge sulla protezione dell'ambiente, o un permesso di costruire integrato ai sensi della normativa edilizia, contiene:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome e cognome e indirizzo di residenza (permanente o temporanea) per le persone fisiche, oppure denominazione e sede legale per le persone giuridiche; tipologia, entità e ubicazione dell'intervento; numero e data di rilascio del consenso ambientale o del permesso di costruire integrato, e informazioni relative alla definitività del provvedimento. <p>Nel caso di una persona fisica, il registro riporta nome, cognome, numero identificativo univoco del</p>
--	---	--

	<p>non ferrosi (sottocategoria 4-bis);</p> <ul style="list-style-type: none"> • associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana (sottocategoria 2-ter). <p>È inoltre prevista l'iscrizione all'Albo (categoria 6) per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti all'interno del territorio italiano (articolo 194, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Non è ancora attiva, invece, l'iscrizione (categoria 7) per gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p>	<p>cittadino e indirizzo di residenza (permanente o temporanea).</p>
<p>CHI HA LA RESPONSABILITA' D COMPILARE IL REGISTRO?</p>	<p>Il formulario deve essere compilato e controfirmato da</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produttore ▪ Trasportatore ▪ Destinatario ▪ Eventuale intermediario 	<p>Il registro è compilato dai responsabili del Ministero dell'Ambiente, del Clima e dell'Energia. Le informazioni contenute nel registro sono raccolte attraverso i dati provenienti dai registri delle persone che hanno ottenuto vari permessi o autorizzazioni in materia edilizia.</p>
<p>CHI DEVE ESSERE ISCRITTO NEL</p>	<p>Le imprese devono registrarsi presso l'Albo Ambiente con tutti i mezzi che</p>	<p>Nel caso in cui il soggetto registrato sia una persona giuridica o un</p>

<p>REGISTRO? SOLO L'IMPRESA IN GENERE O ANCHE I SINGOLI VEICOLI UTILIZZATI?</p>	<p>intendono usare per il trasporto dei rifiuti.</p> <p>Questo significa che se l'impresa è registrata, ma deve o cambiare stabilmente veicolo, oppure eccezionalmente (per guasti o simili) noleggiare un veicolo diverso, deve in ogni caso prima registrare il nuovo veicolo impiegato.</p> <p>In alternativa si affida il trasporto con un trasbordo su altro mezzo ad un'altra impresa di trasporto iscritta con l'autorizzazioni necessarie per quel specifico rifiuto (codice CER)</p> <p>Non esistono deroghe particolari per casi specifici. Ogni mezzo che trasporta rifiuti, deve essere iscritto all'Albo Ambiente dall'impresa che effettua il trasporto. Si comprende bene le difficoltà che questa norma può comportare operativamente per le imprese.</p>	<p>lavoratore autonomo, le informazioni inserite nel registro comprendono la denominazione dell'impresa, la sede legale e l'indirizzo dell'attività al quale vengono recapitate le comunicazioni, nonché un numero di identificazione univoco, assegnato dall'amministratore del registro delle imprese.</p> <p>Il Ministero conserva e aggiorna i registri degli atti individuali rilasciati sulla base della Legge sulla protezione dell'ambiente e delle relative modifiche.</p> <p>Il Ministero può eliminare i documenti dal registro in base a decisioni definitive di revoca, annullamento, cessazione o decadenza della validità degli atti individuali emessi ai sensi della Legge sulla protezione dell'ambiente.</p> <p>L'autorità competente del comune è tenuta a trasmettere al ministero responsabile per le risorse idriche i dati relativi agli operatori dei servizi pubblici locali per la protezione dell'ambiente, necessari per la gestione e la tenuta dei registri.</p> <p>Le informazioni contenute nel registro sono pubbliche. Il Ministero garantisce che i dati presenti nei registri siano accessibili a chiunque.</p> <p>Il Governo stabilisce il contenuto dettagliato e le modalità di gestione del registro, la procedura per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione dai registri, il contenuto dei certificati e delle decisioni derivanti dai registri, nonché le altre informazioni che i soggetti sono tenuti a trasmettere al Ministero per l'inserimento nei registri.</p>
--	---	--

Il progetto CIRCULAR.BUILDINGS è co-finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia.
Projekt CIRCULAR.BUILDINGS sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.

www.ita-slo.eu/circularbuildings



Circular.buildings



Circular.buildings

<p>QUAL E' IL LIVELLO DI DIFFICOLTA' DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO?</p>	<p>L'iscrizione nell'Albo Ambiente è esclusivamente telematica.</p> <p>Per una microimpresa non dotata di personale amministrativo, l'iscrizione, specialmente nelle categorie ordinarie (conto terzi, ecc.) non è semplicissima. Non a caso di solito le piccole imprese si affidano alla propria Associazione di categoria o al proprio consulente ambientale per l'espletamento delle pratiche inerenti l'Albo Ambiente.</p> <p>Di seguito vengono evidenziati i principali elementi di difficoltà:</p> <p>La difficoltà principale è la compilazione e redazione dell'Attestazione dei mezzi che deve essere presentata per ogni mezzo che trasporta rifiuti nelle categorie ordinarie (4 e 5) dove bisogna inserire un insieme corposo di dati.</p> <p>Usando il portale saltuariamente (ad. Es. solo nel caso di rinnovo dell'iscrizione), districarsi tra i menù non è semplicissimo.</p> <p>E' possibile in questo senso affermare che l'iscrizione all'albo ha un discreto livello di difficoltà per l'impresa media.</p>	<p>I registri sono elenchi di imprese, con i relativi indirizzi e le classificazioni dei rifiuti che esse gestiscono.</p> <p>I registri vengono aggiornati ogni pochi mesi, in modo da includere eventuali modifiche o nuove imprese registrate.</p>
<p>ESISTONO SISTEMI DI SUPPORTO (OPERATIVO O ECONOMICO) PER LE IMPRESE COINVOLTE?</p>	<p>Non sono disponibili sistemi di supporto economici.</p> <p>Sono disponibili servizi di supporto operativo (ad es. presso le varie associazioni di categoria), forniti a pagamento.</p>	<p>Chiunque necessiti di assistenza nella compilazione e nell'invio dei moduli può contattare: Ministero dell'Ambiente, del Clima e dell'Energia https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-podnebje-in-energijo/</p>
<p>QUALI SANZIONI SONO PREVISTE NEL CASO DI</p>	<p>Nel caso di mancato pagamento dei diritti annuali le sanzioni previste consistono in: sospensione dell'iscrizione (cancellazione d'ufficio</p>	<p>A legal person is fined from 10,000 to 375,000 euros for an offense A fine of between 5,000 and 225,000 euros is imposed on an independent entrepreneur or an individual who</p>

ERRATO/MANCA TO RISPETTO DELLA PROCEDURA DI TRATTAMENTO RIFIUTI	<p>se il mancato pagamento si protrae per 2 anni consecutivi) e impossibilità di effettuare il trasporto di rifiuti</p> <p>La sospensione si protrae sino a re-iscrizione (dopo la cancellazione d'ufficio) o il ripristino dell'impresa sospesa dopo che è stato registrato il pagamento da parte della Sezione competente dell'Albo Ambiente.</p>	<p>independently carries out an activity for an offense. A fine of between 1,000 and 12,300 euros is also imposed for the offense against the responsible person of a legal entity, the responsible person of a self-employed individual, the responsible person of an individual carrying out an activity independently, or the responsible person of a self-governing local community</p>
--	---	---

SISTEMA DI SUPPORTO PER LE IMPRESE

PAESE	ITALIA	SLOVENIA
ESISTE UN SISTEMA DI SUPPORTO ALLE IMPRESE PER AIUTARLE A GESTIRE GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI IN MATERIA DI RIFIUTI EDILI?	<p> <input type="checkbox"/> Sì, sia finanziario che operativo <input type="checkbox"/> Sì, solo finanziario <input checked="" type="checkbox"/> Sì, solo operativo <input type="checkbox"/> No, non c'è nessun tipo di supporto disponibile </p> <p>E' possibile affidare la compilazione dei formulari e registri, nonché l'iscrizione e le variazioni all'Albo Ambiente alla propria Associazione di categoria o al consulente ambientale</p>	<p> <input type="checkbox"/> Sì, sia finanziario che operativo <input type="checkbox"/> Sì, solo finanziario <input checked="" type="checkbox"/> Sì, solo operativo <input type="checkbox"/> No, non c'è nessun tipo di supporto disponibile </p>
DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI SUPPORTO DISPONIBILI NEL PAESE	<p>E' possibile affidare la compilazione dei formulari e registri, nonché l'iscrizione e le variazioni all'Albo Ambiente alla propria Associazione di categoria o al consulente ambientale</p>	<p>È possibile richiedere informazioni a: Ministero dell'Ambiente, del Clima e dell'Energia Agenzia slovena per l'ambiente Ufficio per il monitoraggio dell'impatto ambientale</p>
I SISTEMI DI SUPPORTO ESISTENTI SONO GRATUITI O A PAGAMENTO	<p>A pagamento</p>	<p>Le informazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente, del Clima e dell'Energia sono gratuite.</p>

SISTEMA DI CONTROLLO

PAESE	ITALIA	SLOVENIA
<p>QUAL E'/QUALI SONO GLI ENTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO?</p>	<p>Sono responsabili del controllo tutti gli organi di polizia: Polizia locale (Comune), Guardia forestale, Carabinieri, Polizia, ecc.</p>	<p>Ispettorato della Repubblica di Slovenia per l'Ambiente e l'Energia (Ministero dell'Ambiente, del Clima e dell'Energia) https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-okolje-in-energijo/</p> <p>E Ispettorato della Repubblica di Slovenia per le Risorse Naturali e lo Spazio Ispezione edilizia e geodetica (Ministero delle Risorse Naturali e dello Spazio) https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-naravne-vire-in-prostor/</p>
<p>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO NEL PAESE</p>	<p>In Italia, il controllo sull'applicazione della legislazione sui rifiuti edili è affidato a un sistema multilivello. I principali organi di vigilanza sono il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), composto da ISPRA e ARPA regionali, le Province/Città Metropolitane, le ASL, le forze dell'ordine ambientali (NOE, Guardia di Finanza) e l'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il controllo avviene tramite sopralluoghi nei cantieri e negli impianti, verifica dei formulari rifiuti (FIR), registri di carico/scarico, autorizzazioni e conformità ai criteri End of Waste.</p> <p>L'introduzione del RENTRI ha consentito di avviare anche un sistema DIGITALE di controllo.</p>	<p>L'Ispettorato della Repubblica di Slovenia per l'Ambiente e l'Energia è un organo interno al Ministero dell'Ambiente, del Clima e dell'Energia. La sua funzione principale è quella di vigilare sul rispetto e sull'applicazione della normativa ambientale e delle disposizioni nel settore dell'energia elettrica, dell'energia meccanica e del trasporto pubblico di passeggeri, nonché di svolgere compiti amministrativi e professionali nel campo della spedizione transfrontaliera dei rifiuti, ad eccezione dei rifiuti radioattivi.</p> <p>L'Ispettorato svolge attività di controllo ispettivo sull'attuazione delle normative nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestione dei rifiuti e spedizione transfrontaliera dei rifiuti, • inquinamento idrico industriale e rischio ambientale,

		<ul style="list-style-type: none"> • emissioni di sostanze nelle acque da impianti soggetti a monitoraggio operativo, • emissioni di sostanze in atmosfera da fonti fisse di inquinamento, • servizi di pulizia camini, • stoccaggio di sostanze pericolose in serbatoi fissi, • apparecchiature fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra o sostanze pericolose per l'ozono, • organismi geneticamente modificati, • inquinamento acustico, radiazioni elettromagnetiche, inquinamento luminoso, • servizi meteorologici, idrologici, oceanografici e sismologici statali, • energia, comprese le normative che autorizzano gli ispettori energetici a effettuare controlli ispettivi, • trasporto pubblico di passeggeri su strada nazionale e trasporto stradale transfrontaliero fino a un punto di scambio in un Paese limitrofo stabilito dall'autorità competente, • servizi pubblici economici obbligatori di trasporto passeggeri su ferrovia a livello regionale, sia nazionali che transfrontalieri. <p>Inoltre, l'Ispettorato è l'autorità competente della Repubblica di Slovenia per l'accettazione delle domande scritte preliminari e per il rilascio dei consensi alla spedizione transfrontaliera di rifiuti, nonché per la gestione delle procedure amministrative relative alle richieste di spedizione di rifiuti verso, da o attraverso il territorio sloveno. L'Ispettorato tiene anche un registro dei consensi rilasciati e dei trasporti effettivamente effettuati nell'ambito di tali consensi.</p>
--	--	---

		<p>Gli strumenti a disposizione dell'Ispettorato includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controlli regolari, straordinari e mirati, • procedimenti sanzionatori per infrazioni, • esecuzioni forzate. <p>In ambiti in cui sono state rilevate gravi irregolarità nel periodo precedente, oppure in caso di modifiche legislative rilevanti o di un interesse pubblico diffuso, l'Ispettorato realizza anche azioni di controllo mirate. Partecipa inoltre ad azioni congiunte con altri ispettorati e ad attività coordinate organizzate dal Consiglio degli Ispettorati e dalla coordinazione regionale delle unità territoriali.</p> <p>Ogni domanda presentata da persone giuridiche o fisiche viene classificata dall'Ispettorato secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e da un atto interno. La classificazione in base a tali criteri determina la tempistica con cui l'iniziativa per l'esecuzione dell'ispezione verrà avviata.</p> <p>Priorità viene data alle segnalazioni dalle quali risulti che siano a rischio la salute e la vita delle persone, la sicurezza pubblica o beni di valore rilevante.</p> <p>.....</p> <p>Il compito fondamentale dell'ispezione edilizia è quello di vigilare sulla costruzione degli edifici, in particolare prevenendo la realizzazione di costruzioni abusive o non autorizzate. Essa controlla il rispetto dei requisiti essenziali stabiliti per legge riguardanti le caratteristiche degli edifici in tutte le fasi della loro realizzazione,</p>
--	--	---

Il progetto CIRCULAR.BUILDINGS è co-finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia.
Projekt CIRCULAR.BUILDINGS sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.

www.ita-slo.eu/circularbuildings



Circular.buildings



Circular.buildings

		<p>garantisce il rispetto delle condizioni prescritte e la qualità dei lavori durante l'esecuzione delle attività connesse alla costruzione, e impedisce l'uso di immobili privi delle autorizzazioni previste.</p> <p>Gli obiettivi fondamentali della supervisione da parte degli ispettori edilizi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevenire nel modo più efficace possibile la costruzione abusiva o non autorizzata di edifici; • in tutte le fasi della costruzione, controllare il rispetto dei requisiti essenziali previsti dalla legge in merito alle caratteristiche degli edifici e garantire l'osservanza delle condizioni prescritte e la qualità dei lavori eseguiti; • impedire, nel modo più efficace possibile, l'utilizzo di immobili privi dei permessi prescritti; • prevenire l'esecuzione illegale di lavori minerari su terreni edificabili; • redigere relazioni sul rispetto dei requisiti edilizi relativi alla chiusura delle discariche.
<p>IL SISTEMA DI CONTROLLO ATTUALMENTE IMPIEGA O PREVEDE DI IMPIEGARE INNOVAZIONI (AD ES. BASATE SULL'IA-MACHINE LEARNING)?</p>	<p>Come innovazioni principali si citano le seguenti:</p> <p>L'Albo Ambiente ha reso disponibile agli organi di controllo ed enti un sistema per il controllo in tempo reale delle targhe dei veicoli che dà risposte sull'iscrizione del mezzo, l'impresa, il tipo di autorizzazione e i codici rifiuto trasportabili (FRUIBILITÀ DATI ALBO FDA -- https://bancadati.albonazionalegestoriambientali.it/it-IT)</p> <p>Le dichiarazioni annuali dei rifiuti (MUD) vengono utilizzate per</p>	<p>Nel sistema di controllo non è impiegata alcuna innovazione.</p>

effettuare calcoli massivi e statistiche sui rifiuti movimentati durante l'anno precedente. Con l'avvento del sistema informatico RENTRI, i dati relativi alle movimentazioni saranno fruibili anche durante l'anno a distanza di un paio di mesi dalla movimentazione dei rifiuti stessi.

LIMITI LEGISLATIVI AL RICICLO "ON SITE"

PAESE	ITALIA	SLOVENIA
<p>E' POSSIBILE DISTRUGGERE E RICOSTRUIRE/RICICLARE I MATERIALI DIRETTAMENTE NEL CANTIERE?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì, senza chiedere alcun permesso</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, chiedendo un permesso, facile da gestire</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, chiedendo un permesso, complicato da gestire o che richiede parecchio tempo (si tratta di autorizzazioni temporanee emesse da Regioni/Provincia)</p> <p><input type="checkbox"/> No, è vietato in ogni caso</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì, senza chiedere alcun permesso</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, chiedendo un permesso, facile da gestire:</p> <p>Per il trattamento dei rifiuti da costruzione nell'area dei cantieri è necessario ottenere un'autorizzazione ambientale per il trattamento dei rifiuti. La domanda (corredata del piano di gestione dei rifiuti e della prova di proprietà di un impianto mobile per il trattamento dei rifiuti da costruzione) deve essere presentata al Ministero dell'Ambiente e del Territorio in forma cartacea o elettronica.</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, chiedendo un permesso, complicato da gestire o che richiede parecchio tempo</p> <p><input type="checkbox"/> No, è vietato in ogni caso</p>
<p>CI SONO ALTRI LIMITI LEGISLATIVI AL RICILO "ON SITE"?</p>	<p>Sì, ci sono anche altri limiti legislativi in questo senso, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la difficoltà di interpretazione di una 	<p>I vincoli normativi per l'ottenimento di un'autorizzazione ambientale per il trattamento dei rifiuti presso il cantiere sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Regolamento sui rifiuti stabilisce le condizioni e i criteri

	<p>normativa complessa a riguardo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la difficoltà o impossibilità di applicare il regime End of Waste, che prevede es. impianto autorizzato, controlli analitici, procedure ISO 9001, ecc ▪ la mancata previsione di procedure di autorizzazione semplificate nel caso di impianti mobili 	<p>per la cessazione della qualifica di rifiuto. Il rilascio dell'autorizzazione ambientale si basa sulla verifica del rispetto di tali condizioni e criteri da parte del richiedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Regolamento sul trattamento dei rifiuti mediante impianti mobili definisce le tipologie di trattamento dei rifiuti che possono essere effettuate in impianti mobili e le condizioni da rispettare per tali trattamenti. • Il Regolamento sulla gestione dei rifiuti da lavori di costruzione disciplina le modalità di gestione dei rifiuti da costruzione presso il cantiere e prescrive la redazione di un piano di gestione dei rifiuti. <p>Questo regolamento consente inoltre al committente di preparare autonomamente i rifiuti da costruzione per il riutilizzo, senza necessità di ottenere un'autorizzazione ambientale, nel caso in cui si tratti di rifiuti costituiti da calcestruzzo, mattoni, tegole, ceramiche e materiali da costruzione a base di gesso, oppure da una miscela di tali rifiuti con materiale di scavo, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ tali materiali siano riutilizzati per lavori di costruzione nel medesimo cantiere in cui sono stati generati; ○ le quantità non superino i limiti massimi previsti dal regolamento stesso.
MATERIALI DI TERRA DA SCAVO		
PAESE	ITALIA	SLOVENIA

<p>E' POSSIBILE UTILIZZARE I MATERIALI DI "TERRE E ROCCE DA SCAVO" SENZA CHE VENGANO CONSIDERATI "RIFIUTI"? SE SÌ, QUAL E' IL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA PROCEDURA?</p>	<p>Sì, è possibile farlo, ma solo dopo aver avviato una procedura preventiva all'Arpa.</p> <p>In Italia, la gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) come sottoprodotti è regolata dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, che ha unificato e semplificato le normative precedenti. Questo regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per escludere le TRS dalla disciplina dei rifiuti, favorendone il riutilizzo sostenibile.</p> <p>Requisiti per la qualifica di sottoprodotto</p> <p>Affinché le TRS siano considerate sottoprodotti, devono soddisfare i seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Origine certa: devono derivare da un'attività di scavo finalizzata alla realizzazione di un'opera. 2. Utilizzo certo: è necessario dimostrare che le TRS saranno effettivamente utilizzate senza necessità di ulteriori trattamenti diversi da quelli normalmente praticati. 3. Qualità ambientale: devono rispettare i limiti di concentrazione degli inquinanti previsti per la specifica destinazione d'uso, come indicato nel D.Lgs. 152/2006. 4. Assenza di pericoli: non devono rappresentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente. <p>Procedura operativa</p> <p>La procedura varia in base alla dimensione del cantiere:</p> <p>Nel caso di cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA o AIA: è</p>	<p>In Slovenia, lo scavo di rocce terrestri per materiali da costruzione rientra nell'ambito dell'attività mineraria.</p> <p>Le materie prime utilizzate per l'industria dei materiali e dei prodotti da costruzione — come l'argilla per laterizi, il flysch e il marna per la produzione di mattoni, la pietra naturale (calcare e altre rocce destinate a sculture e a elementi architettonici o edilizi come monoliti, pietra decorativa e pietrisco), il calcare per usi industriali, la dolomia per usi industriali e il calcare e la marna per la produzione di cemento — possono essere estratte solo sulla base di una concessione mineraria rilasciata dal governo.</p> <p>Il decreto di concessione mineraria è emanato dal governo su proposta del ministero competente per le attività minerarie.</p> <p>Il ministero propone al governo l'emissione dell'atto di concessione mineraria in due casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in base a una valutazione che evidenzi la necessità di sfruttare una determinata risorsa mineraria in una specifica area, oppure • su richiesta di una persona fisica o giuridica che manifesti interesse all'ottenimento del diritto minerario per lo sfruttamento di una determinata materia prima mineraria in un'area mineraria specifica.
---	---	---

obbligatoria la redazione di un Piano di Utilizzo (PdU), che deve essere validato dall'autorità competente.

Nel caso di cantieri di piccole dimensioni o non soggetti a VIA/AIA: è sufficiente una Dichiarazione di Utilizzo (DU), che attesti il rispetto dei requisiti previsti.

In entrambi i casi, al termine dell'utilizzo delle TRS, deve essere presentata una Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) per attestare la corretta gestione del materiale.

Controlli e sanzioni

Le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) sono responsabili della vigilanza e del controllo sulla corretta applicazione della normativa. In caso di violazioni, le TRS possono essere riclassificate come rifiuti, con conseguente applicazione delle relative sanzioni

NB: Queste procedure vengono gestite solitamente dai capi cantiere, progettisti e/o geologi in caso di cantieri più grandi.

Si rimanda al sito di ARPA FVG di riferimento:
<https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/su-oli-siti-contaminati-e-biodiversit/sezioni-principali/terre-e-rocce-da-scavo/>

IL PROCESSO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

PAESE

ITALIA

SLOVENIA

**DESCRIZIONE DEL
PROCESSO DI
GESTIONE DEI
RIFIUTI**



La gestione dei rifiuti comprende diverse attività, definite e regolamentate come segue:

Stoccaggio dei rifiuti

- **Stoccaggio dei rifiuti:** conservazione dei rifiuti presso il gestore del trattamento fino al loro trattamento o smaltimento.
- **Pre-stoccaggio:** conservazione dei rifiuti presso il raccoglitore, in un centro di raccolta, dove vengono scaricati in attesa del trasporto verso l'impianto di trattamento.
- **Stoccaggio temporaneo:** conservazione dei rifiuti nel luogo in cui sono stati generati, fino alla loro consegna per la raccolta o il trattamento.

Trasporto dei rifiuti

Un **trasportatore di rifiuti** è una persona giuridica o un imprenditore individuale che svolge l'attività di trasporto di rifiuti per conto di altri detentori di rifiuti.

Commercio di rifiuti

Un **commerciante di rifiuti** è un'impresa o un imprenditore individuale (ai sensi della normativa sulle imprese) che acquista e successivamente rivende rifiuti.

		<p>Intermediazione dei rifiuti</p> <p>Un intermediario di rifiuti è un'impresa o un imprenditore individuale che organizza, per conto terzi, il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti.</p> <hr/> <p>Raccolta dei rifiuti</p> <p>La raccolta dei rifiuti consiste nell'accettazione dei rifiuti, incluso il loro pre-ordinamento e pre-stoccaggio, al fine del trasporto verso un impianto di trattamento. La progettazione, produzione, distribuzione, consumo e uso dei prodotti devono essere orientati alla prevenzione della produzione di rifiuti e all'aumento delle possibilità di riutilizzo e riciclaggio.</p> <hr/> <p>Conferimento dei rifiuti</p> <p>Il conferimento dei rifiuti è la consegna dei rifiuti per la gestione successiva senza foglio identificativo, laddove ciò sia consentito da una normativa speciale che disciplina un determinato tipo di rifiuto.</p> <hr/> <p>Spedizione transfrontaliera di rifiuti</p> <p>La spedizione di rifiuti è il trasporto di rifiuti destinati allo smaltimento o al trattamento, previsto o in corso, tra due Paesi.</p> <hr/>
--	--	--

		<p>Preparazione per il riutilizzo</p> <p>La preparazione per il riutilizzo comprende ispezione, pulizia o riparazione di prodotti o componenti che sono diventati rifiuti, affinché possano essere riutilizzati senza ulteriori trattamenti.</p> <p>Se il riutilizzo avviene prima della consegna a un servizio pubblico, si tratta di prevenzione diretta della produzione di rifiuti.</p> <p>Se avviene dopo il conferimento a un servizio pubblico e tramite misure preparatorie (es. controllo, pulizia, riparazione), si tratta di preparazione per il riutilizzo, considerata come un processo di recupero e misura indiretta di prevenzione.</p> <p>Nella gerarchia dei rifiuti, questa occupa il secondo livello, subito dopo la prevenzione diretta e prima del trattamento.</p> <hr/> <p>Riciclaggio dei rifiuti</p> <p>Il riciclaggio è un processo di trattamento mediante il quale i rifiuti vengono trasformati in prodotti, materiali o sostanze per l'uso originario o altri scopi.</p> <p>È incluso anche il trattamento di materiali organici.</p> <p>Non è considerato riciclaggio il recupero energetico o il trattamento per ottenere materiali da usare come combustibili o per reinterro.</p> <hr/> <p>Cessazione della qualifica di rifiuto</p> <p>Un rifiuto cessa di essere tale quando viene trasformato in</p>
--	--	---

		<p>prodotto, materiale o sostanza riutilizzabile per uno scopo originario o diverso, o in energia. Tuttavia, alcuni rifiuti (es. rottami di ferro, acciaio, alluminio, vetro e rame) possono perdere anticipatamente lo status di rifiuto se rispettano criteri specifici. La cessazione avviene quando l'oggetto può essere riutilizzato senza ulteriori trattamenti.</p> <hr/> <p>Trattamento dei rifiuti</p> <p>Il trattamento comprende tutte le operazioni di recupero o smaltimento, incluse le fasi preparatorie. La costruzione, l'esercizio e la modifica sostanziale degli impianti di trattamento, così come lo svolgimento dell'attività, richiedono permessi rilasciati dalle autorità competenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • permesso edilizio (autorità edilizia), • permesso ambientale (autorità ambientale). <hr/> <p>Lavorazione dei rifiuti</p> <p>La lavorazione dei rifiuti è un processo che consente al rifiuto di svolgere una funzione utile, sostituendo altri materiali, o di essere preparato per assolvere a tale funzione.</p> <hr/> <p>Smaltimento dei rifiuti</p> <p>Lo smaltimento è un processo che non costituisce lavorazione, anche</p>
--	--	--

		<p>se può produrre il recupero di materia o energia come conseguenza secondaria.</p> <p>Un operatore di smaltimento è una persona giuridica o un imprenditore che effettua attività di smaltimento.</p> <p>Lo smaltimento è considerato la fase finale della gestione dei rifiuti. I rifiuti devono essere pretrattati prima di essere smaltiti in discarica.</p> <p>Tipi di discariche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • discarica per rifiuti pericolosi, • discarica per rifiuti non pericolosi, • discarica per rifiuti inerti. <hr/> <p>Incenerimento dei rifiuti</p> <p>Un inceneritore è un impianto fisso o mobile progettato per il trattamento termico dei rifiuti, con o senza utilizzo dell'energia prodotta. Include processi come ossidazione, pirolisi, gassificazione o trattamento al plasma, a condizione che i prodotti del trattamento siano successivamente inceneriti.</p> <p>Nella gerarchia della gestione dei rifiuti, l'incenerimento ha priorità rispetto allo smaltimento in discarica, ma viene dopo prevenzione, riutilizzo e riciclaggio.</p> <hr/> <p>Registri pubblici</p> <p>Tutti i registri in Slovenia relativi alla gestione dei rifiuti (raccoglitori, trasportatori, commercianti, intermediari, ecc.) sono nazionali e pubblicamente accessibili.</p>
--	--	--

LEGGI SUL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI

PAESE	ITALIA	SLOVENIA
<p>QUALI CRITICITA' PONE AL PAESE LA RECENTE NORMATIVA SUL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI?</p>	<p>Si rilevano le seguenti principali criticità:</p> <p>Le miscele di rifiuti non sono esportabili o lo sono solo con costi e procedure molto onerose e lunghe</p> <p>Qui un breve accenno: https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/829/pubblicato-il-nuovo-regolamento-sul-trasporto-transfrontaliero-di-rifiuti</p> <p>La procedura è particolarmente complessa e onerosa (è ad es. necessario spesso attivare delle fidejussioni), per cui spesso la si considera non conveniente nel caso di trasporti singoli.</p>	<p>Il principale problema è la conoscenza insufficiente delle normative da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto transfrontaliero di rifiuti.</p> <p>Le definizioni di rifiuto/non rifiuto, sottoprodotto, beni usati, ecc., variano da Paese a Paese, il che causa incertezze interpretative e difficoltà operative.</p> <p>Inoltre, esiste una differente gestione e trattamento dei rifiuti nei singoli Stati membri dell'UE, con normative e approcci che non sono sempre armonizzati, creando ostacoli al corretto flusso transfrontaliero e aumentando il rischio di infrazioni involontarie.</p>



www.ita-slo.eu/circularbuildings



Circular.buildings



Circular.buildings